



*Procura della Repubblica presso il Tribunale  
Parma*

**Direttiva n. 20/2023**

Ai Magistrati (togati ed onorari)  
Al Questore - Parma  
Al Comandante Provinciale CC - Parma  
Al Comandante Provinciale GdF - Parma  
Al Comandante Provinciale Vigili del Fuoco - Parma  
Al Dirigente Polizia Stradale - Parma  
Al Comandante Gruppo Carabinieri Forestali - Parma  
Al Comandante del NAS-CC - Parma  
Al Comandante del Reparto CC Tutela Agroalimentare - Parma  
Al Comandante del Nucleo Ispettorato del Lavoro CC - Parma  
Al Dirigente della Polizia Ferroviaria - Parma  
Al Comandante della Sezione di Polizia Postale e delle Comunicazioni - Parma  
Ai Responsabili delle Aliquote di PG di PdS, CC, GdF - Sede  
Al Comandante della Polizia Penitenziaria - Parma  
Al Comandante della Polizia Provinciale - Parma  
Al Comandante della Polizia Municipale - Parma  
Ai Comandanti della Polizia Municipale dei Comuni di  
Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto, Borgo Val di Taro, Busseto-Soragna-Roccabianca, Calestano,  
Fidenza, Fontanellato, Fontevivo, Monchio delle Corti, Noceto, Polesine Zibello, Salsomaggiore  
Terme, Sissa Trecasali-San Secondo P.se, Terenzo, Tornolo, Unione Appennino Parma Est, Unione  
Bassa Est Parmense, Unione Bassa Val Taro, Unione Pedemontana Parmense, Varano dé Melegari,  
Varsi  
Alla Polizia Giudiziaria - Sede

**e, per conoscenza**

Al Procuratore Generale presso la Corte di Appello - Bologna  
Al Presidente del Tribunale - Parma  
Al Presidente del C.O.A. - Parma  
Al Presidente della Camera Penale - Parma

**ed altresì, per conoscenza**

**a S.E. il Prefetto - Parma**

**(in relazione al contenuto del capitolo 1, ff. 6-7)**

**Al Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria - Parma**  
(per i profili di competenza dei presidi sanitari di cui al decreto-legge 11/2009, ff. 5 e 8)

**Oggetto:** legge 24 novembre 2023, n. 168 recante "*Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24.11.2023, in vigore dal **9.12.2023**.

**Prime linee guida interpretative integrative sul Codice rosso**

## Sommario

<b>SOMMARIO</b> .....	<b>2</b>
PREMESSA .....	2
CAPITOLO PRIMO – AMMONIMENTO (ART. 1) .....	4
1) <i>Decreto-legge n. 93/2013</i> .....	4
A) <i>Decreto-legge n. 11/2009</i> .....	7
CAPITOLO SECONDO - MISURE DI PREVENZIONE (ART. 2) .....	8
B) <i>Estensione delle misure di prevenzione ad altri reati di violenza domestica</i> .....	8
C) <i>Specifica disciplina della sorveglianza speciale (anche con braccialetto elettronico) nei reati di violenza domestica</i> .....	9
CAPITOLO TERZO - CRITERI DI PRIORITÀ NELLA TRATTAZIONE DEI PROCESSI E NELLE VICENDE CAUTELARI PER REATI DA <i>CODICE ROSSO</i> (ARTT. 3 E 4) .....	13
A) <i>La trattazione dei processi</i> .....	13
B) <i>Gli aspetti cautelari</i> .....	14
CAPITOLO QUARTO - ATTRIBUZIONI DEL PROCURATORE ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI DI PROCURA (ART. 5) .....	14
CAPITOLO QUINTO - TEMPISTICA NELL'ADOZIONE DELLE MISURE CAUTELARI (ART. 7) .....	15
CAPITOLO SESTO - POTERE DI VIGILANZA DEL PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO SULLE PROCURE DEL DISTRETTO E DEL PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE (ART. 8) .....	16
CAPITOLO SETTIMO - VIOLAZIONI DEI PROVVEDIMENTI DI PROTEZIONE CONTRO GLI ABUSI FAMILIARI (ART. 9) .....	17
CAPITOLO OTTAVO - ARRESTO IN FLAGRANZA DIFFERITA (ART. 10) .....	18
CAPITOLO NONO - ALLONTANAMENTO DI URGENZA DALLA CASA FAMILIARE (ART. 11) .....	19
CAPITOLO DECIMO - BRACCIALETTO <i>ELETRONICO</i> E DIVIETO DI AVVICINAMENTO (ART. 12) .....	21
D) <i>Premessa generale</i> .....	21
E) <i>Le modifiche all'art. 275-bis c.p.p. (Particolari modalità di controllo)</i> .....	22
F) <i>Le modifiche all'art. 276 c.p.p. (Provvedimenti in caso di trasgressione alle prescrizioni imposte)</i> .....	22
G) <i>Le modifiche all'art. 282-bis c.p.p. (Allontanamento dalla casa familiare)</i> .....	23
H) <i>Le modifiche all'art. 282-ter c.p.p. (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa)</i> ..	24
CAPITOLO UNDICESIMO - MISURE CAUTELARI COERCITIVE (ART. 13) .....	25
A) <i>Le modifiche all'art. 275 c.p.p.</i> .....	26
B) <i>Le modifiche all'art. 280 c.p.p.</i> .....	27
C) <i>Le modifiche all'art. 391 c.p.p.</i> .....	28
CAPITOLO DODICESIMO - ASPETTI INFORMATIVI A BENEFICIO DELLA PERSONA OFFESA ED OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE (ART. 14) .....	29
1) <i>La modifica dell'art. 90-ter c.p.p.</i> .....	29
2) <i>La modifica dell'art. 299 c.p.p.</i> .....	29
3) <i>La modifica dell'art. 659 c.p.p. (Esecuzione di provvedimenti del Giudice di sorveglianza)</i> .....	30
CAPITOLO TREDICESIMO - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA (ART. 15) .....	30
CAPITOLO QUATTORDICESIMO - RICONOSCIMENTO ED ATTIVITÀ DEGLI ENTI E DELLE ASSOCIAZIONI ORGANIZZATORI DI PERCORSI DI RECUPERO PER GLI AUTORI DI REATO (ART. 18) .....	32

### Premessa

La legge 24.11.2023 n. 168 -in vigore dal prossimo 9.12.2023 (approvata -va sottolineato- con il consenso unanime di tutte le forze politiche presenti in Parlamento, a testimonianza di una unitarietà di intenti in materia) contiene plurime disposizioni, con le quali si è inteso modificare ed integrare norme contenute in diverse leggi al fine di rafforzare la tutela, soprattutto in via preventiva, a beneficio delle persone vittime della c.d. *violenza domestica*.

Come si vedrà in dettaglio, le modifiche riguardano gli istituti di seguito elencati:

- A) **ammonimento** (con interventi sul decreto-legge 14.8.2013 n. 93 e sul decreto legge 23 febbraio 2009 n. 11): art. 1;
- B) **misure di prevenzione** (con interventi sul d. lgs 159/2011, c.d. *codice antimafia*): art. 2;
- C) **criteri di priorità** nella trattazione dei processi per reati da *codice rosso* (con interventi sull'art. 132 disp. att. c.p.p.): art. 3 e 4;

- D) attribuzioni del Procuratore ed organizzazione degli Uffici di Procura (con interventi sul d. lgs 106/2006): art. 5;
  - E) tempistica nell'adozione delle misure cautelari (con inserimento dell'art. 362-bis c.p.p.): art. 7;
  - F) potere di vigilanza del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello sulle Procure del distretto e del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione (con interventi sull'art. 127 disp. att. c.p.p.): art. 8;
  - G) violazioni dei provvedimenti di protezione contro gli abusi familiari (con interventi sull'art. 387-bis c.p.): art. 9;
  - H) arresto in flagranza differita (con inserimento dell'art.382-bis c.p.p.): art. 10;
  - I) allontanamento di urgenza dalla casa familiare (con interventi sull'art. 384-bis c.p.p.): art. 11;
  - J) braccialetto elettronico e divieto di avvicinamento (con interventi sugli articoli 275-bis, 276, 282-bis, 282-ter c.p.p.): art. 12;
  - K) misure cautelari coercitive (con interventi sugli artt. 275, 280, 391 c.p.p.): art. 13;
  - L) profili informativi a beneficio della persona offesa ed obblighi di comunicazione (con interventi sugli artt. 90-ter e 299 c.p.p.): art. 14;
  - M) sospensione condizionale della pena (con interventi sull'art. 165 c.p. e sull'art. 18-bis disp. coordinamento e transitorie del codice penale): art. 15;
  - N) riconoscimento ed attività degli enti e delle associazioni organizzatori di percorsi di recupero per gli autori di reato (con richiamo agli artt. 165 e 282-quater c.p.p.): art. 18;
- vi sono poi ulteriori disposizioni, certamente importanti per una organica trattazione della materia, ma che qui non formeranno oggetto di approfondimento, in quanto di valenza extrapenale; in particolare si tratta di:
- O) iniziative formative in materia di contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica: art. 6;
  - P) indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti (mediante interventi sull'art. 13 della legge 7 luglio 2016, n. 122): art. 16;
  - Q) provvisoriale a titolo di ristoro anticipato a favore delle vittime o degli aventi diritto (mediante l'inserimento dell'art. 13-bis nella legge 7 luglio 2016, n. 122): art. 17.

Nel prosieguo, dunque, saranno approfonditi ed illustrati i punti fondamentali dell'articolato intervento legislativo appena sintetizzato, con specifico riferimento alle parti di interesse dell'Autorità Giudiziaria e della Polizia Giudiziaria -con esclusione, come anticipato, dei punti O), P), Q), che non hanno rilevanza penale- con riserva, a breve, di fornire *linee guida* operative concrete, sia per i Magistrati dell'Ufficio che per la Polizia Giudiziaria.

Si evidenzia che, come di consueto, per comodità di lettura, il testo delle norme modificate e introdotte dalla legge 168/2023, in neretto, nelle note a piè di pagina.

oooo

Va qui preliminarmente ricordato che, sul *Codice rosso*, questo Ufficio ha adottato, nel tempo, plurime direttive, tra cui quelle di seguito elencate:

- a) direttiva n. 8/2019 del 29.7.2019 (in materia di prime interpretazioni del *Codice rosso*);
- b) direttiva n. 6/2022 del 24.3.2022 ("*Codice rosso - Linee guida per la Polizia giudiziaria*");
- c) direttiva n. 4/2023 del 6.2.2023 ("*Linee guida operative per la Polizia giudiziaria sulle modalità di documentazione delle dichiarazioni*");
- d) direttiva n. 16/2023 del 27.9.2023 ("*Legge 8 settembre 2023, n. 122 - Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, concernenti i poteri del Procuratore della Repubblica nei casi di violazione dell'articolo 362 comma 1-ter, del codice di procedura penale, in materia di assunzione di informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere. Linee guida operative integrative sul Codice rosso*").

direttive che qui debbono intendersi integralmente richiamate ed alla cui scrupolosa osservanza si invitano i destinatari della presente.

## Capitolo primo – Ammonimento (art. 1)

L'istituto dell'ammonimento del Questore è già previsto dall'art. 3 del decreto-legge n. 93/2013 conv. con modifiche nella legge n. 119/2013 e dall'art. 8 del decreto-legge n. 11/2009 conv. con modifiche nella legge n. 119/2009 e.

I suddetti articoli sono stati entrambi modificati dalla legge n. 168/2023, rispettivamente dall'art. 1, commi 1 e 2 (per il D.L. 93/2013) e dall'art. 1, comma 3 (per il D.L. 11/2009).

### 1) Decreto-legge n. 93/2013

L'art. 3 del DL 93/2013 -nella formulazione sin qui in vigore- prevede che, nei casi in cui alle forze dell'ordine sia segnalato -in forma non anonima- un fatto che debba ritenersi riconducibile all'art. 582, secondo comma, c.p. (lesioni personali punibili a querela della persona offesa) ovvero all'art. 581 (percosse, anch'esse punibili a querela), consumato o tentato, nell'ambito di *violenza domestica*, il Questore, anche in assenza di querela, possa procedere, assunte le informazioni necessarie da parte degli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, all'ammonimento dell'autore del fatto.

La norma in questione contiene la definizione di *violenza domestica*, intesa come *“uno o più atti, gravi ovvero non episodici o commessi in presenza di minorenni (c.d. violenza assistita), di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima”*.

La legge 168/2023 ha introdotto alcune novità, mediante modifiche all'art. 3 del decreto-legge 93/2013 ed altresì mediante l'inserimento di un ulteriore articolo, il 3.1 (*Particolari tutele per le vittime di violenza domestica*); dette novità vengono di seguito analizzate.

1/a) *Le modifiche all'art. 3 D.L. 93/2013*<sup>1</sup>

(a) In primo luogo, la legge 168/2023 ha inserito nell'art. 3 -tra i reati per i quali è possibile l'ammonimento- oltre ai reati di cui agli artt. 581 e 582 cp (già previsti), i seguenti ulteriori delitti, consumati o tentati:

---

<sup>1</sup> Il nuovo testo dell'art. 3 D.L. 14.8.2013, n. 93, convertito con modificazioni nella legge 15.10.2013, n. 119, recita testualmente (in neretto le modifiche apportate):

*“1. Nei casi in cui alle forze dell'ordine sia segnalato, in forma non anonima, un fatto che debba ritenersi riconducibile ai reati di cui agli articoli 581, 582, 610, 612, secondo comma, 612-bis, 612-ter, 614 e 635, consumati o tentati, del codice penale, nell'ambito di violenza domestica, il questore, anche in assenza di querela, può procedere, assunte le informazioni necessarie da parte degli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, all'ammonimento dell'autore del fatto. Ai fini del presente articolo si intendono per violenza domestica uno o più atti, gravi ovvero non episodici o commessi in presenza di minorenni, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.*

*2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, come modificato dal presente decreto. Il questore può richiedere al prefetto del luogo di residenza del destinatario dell'ammonimento l'applicazione della misura della sospensione della patente di guida per un periodo da uno a tre mesi. Il prefetto dispone la sospensione della patente di guida ai sensi dell'articolo 218 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il prefetto non dà luogo alla sospensione della patente di guida qualora, tenuto conto delle condizioni economiche del nucleo familiare,*

- violenza privata (art. 610 c.p.)
- minaccia grave (art. 612, secondo comma, c.p.)
- atti persecutori (art. 612-bis c.p.)
- diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, il c.d. *revenge porn* (art. 612-ter c.p.);
- violazione di domicilio (art. 614 c.p.);
- danneggiamento (art. 635 c.p.)<sup>2</sup>.

(b) In secondo luogo, evidentemente per esigenze di allineamento delle varie disposizioni penali, la legge 168/2023 ha inserito, nella definizione di *violenza domestica*, anche la c.d. *violenza assistita*, per cui ora la definizione completa comprende “uno o più atti, gravi ovvero non episodici o commessi in presenza di minorenni, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivide o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima”<sup>3</sup>.

(c) In terzo luogo, la legge 168/2023 ha inserito -tra i reati in presenza dei quali le forze dell’ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche debbono fornire alla vittima tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti nella zona di residenza della vittima, nonché di metterla in contatto con i centri antiviolenza, ove essa ne faccia espressamente richiesta- oltre al 581 e 582, già presenti, anche quelli di cui agli artt. 610, 612-secondo comma, 614 e 635 c.p.<sup>4</sup>.

---

*risulti che le esigenze lavorative dell’interessato non possono essere garantite con il rilascio del permesso di cui all’articolo 218, comma 2, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992.*

*3. Il Ministero dell’Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, anche attraverso i dati contenuti nel Centro elaborazione dati di cui all’articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, elabora annualmente un’analisi criminologica della violenza di genere che costituisce un’autonoma sezione della relazione annuale al Parlamento di cui all’articolo 113 della predetta legge n. 121 del 1981.*

*4. In ogni atto del procedimento per l’adozione dell’ammonimento di cui al comma 1 devono essere omesse le generalità del segnalante, salvo che la segnalazione risulti manifestamente infondata. La segnalazione è utilizzabile soltanto ai fini dell’avvio del procedimento.*

*5. Le misure di cui al comma 1 dell’articolo 11 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, trovano altresì applicazione nei casi in cui le forze dell’ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche ricevono dalla vittima notizia dei reati di cui agli articoli 581, 582, 610, 612, secondo comma, 614 e 635 del codice penale nell’ambito della violenza domestica di cui al comma 1 del presente articolo.*

*5-bis. Quando il questore procede all’ammonimento ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, come modificato dal presente decreto, e del presente articolo, informa senza indugio l’autore del fatto circa i servizi disponibili sul territorio, inclusi i consultori familiari, i servizi di salute mentale e i servizi per le dipendenze, come individuati dal Piano di cui all’articolo 5, finalizzati ad intervenire nei confronti degli autori di violenza domestica o di genere.*

*5-ter. I provvedimenti emessi ai sensi del presente articolo e dell’articolo 8 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, possono essere revocati su istanza dell’ammonito, non prima che siano decorsi tre anni dalla loro emissione, valutata la partecipazione del soggetto ad appositi percorsi di recupero presso gli enti di cui al comma 5-bis e tenuto conto dei relativi esiti.*

*5-quater. Le pene per i reati di cui agli articoli 581, 582, 610, 612, secondo comma, 612-bis, 612-ter, 614 e 635 del codice penale sono aumentate se il fatto è commesso, nell’ambito di violenza domestica, da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo, anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato già adottato l’ammonimento previsto dal presente articolo.*

*5-quinques. Si procede d’ufficio per i reati previsti dagli articoli 581, 582, primo comma, 610, 612, secondo comma, nell’ipotesi di minaccia grave, 612-bis, 612-ter, 614, primo e secondo comma, e 635 del codice penale quando il fatto è commesso, nell’ambito di violenza domestica, da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo, anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato già adottato l’ammonimento previsto dal presente articolo”.*

<sup>2</sup> Cfr. art. 3, comma 1 D.L. 93/2013, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. a della legge 168/2023.

<sup>3</sup> Cfr. art. 3, comma 1 D.L. 93/2013, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. a della legge 168/2023.

<sup>4</sup> Cfr. art. 3, comma 5, D.L. 93/2013, come modificato dall’art. 1, lett. b) della legge 168/2023.

Per una lettura completa dell'obbligo informativo cfr. il paragrafo successivo (2 -Decreto-legge n. 11/2009, sotto la voce "quarta novità").

- (d) In quarto luogo, la legge 168/2023 prevede ora che la misura di prevenzione dell'ammonimento possa essere revocata su istanza dell'ammonito non prima che siano decorsi tre anni dalla sua emissione, valutata la partecipazione del soggetto ad appositi percorsi di recupero e tenuto conto dei relativi esiti <sup>5</sup>.
- (e) In quinto luogo, la legge 168/2023 prevede ora che, qualora i reati di cui agli artt. 581 (percosse), 582 (lesioni personali), 610 (violenza privata), 612, secondo comma (minaccia grave), 612-bis (atti persecutori), 612-ter (diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, c.d. "revenge porn"), 614 (violazione di domicilio), 635 (danneggiamento) c.p., siano commessi, nell'ambito di violenza domestica, da un soggetto già ammonito (anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato adottato l'ammonimento), vi sia un incremento di pena (per il principio generale di cui all'art. 64 c.p., l'aumento è fino ad un terzo) <sup>6</sup>.
- (f) In sesto luogo, la legge 168/2023 prevede ora che, qualora i reati di cui agli artt. 581 (percosse), 582, primo comma (lesioni personali semplici) <sup>7</sup>, 610 (violenza privata), 612, secondo comma, prima ipotesi (minaccia grave) <sup>8</sup>, 612-bis (atti persecutori), 612-ter (diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, c.d. "revenge porn"), 614 (violazione di domicilio), 635 (danneggiamento) c.p., siano commessi, nell'ambito di violenza domestica, da un soggetto già ammonito (anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato adottato l'ammonimento), si proceda di ufficio <sup>9</sup>.

1/b) *L'introduzione dell'art. 3.1 nel D.L. 93/2013* <sup>10</sup>

Dopo l'art. 3 del DL 93/2013, la legge 168/2023 introduce un nuovo articolo, ovvero il 3.1 (*Particolari tutele per le vittime di violenza domestica*), il quale stabilisce che l'organo di polizia procedente per fatti riconducibili ai reati di cui all'articolo 362, comma 1-ter, c.p.p. commessi in ambito di violenza domestica, ossia quelli di cui agli artt. del codice penale:

- o 56-575 (tentato omicidio)

<sup>5</sup> Cfr. art. 5-ter D.L. 93/2013, come introdotto dall'art. 1, lett. c) della legge 168/2023.

<sup>6</sup> Cfr. art. 5-quater D.L. 93/2013, come introdotto dall'art. 1, lett. c) della legge 168/2023.

<sup>7</sup> Il riferimento è al solo art. 582, comma 1, giacché il reato di lesioni personali aggravate di cui al secondo comma dell'art. 582 c.p. è già procedibile d'ufficio.

<sup>8</sup> Il richiamo è limitato alla prima ipotesi, relativa alla sola minaccia grave, in quanto la seconda ipotesi (l'aver commesso il fatto nei modi indicati dall'art. 339: con armi, da persona travisata o da più persone riunite, con scritto anonimo o in modo simbolico, valendosi della forza intimidatrice di associazioni segrete esistenti o supposte, con corpi contundenti, in occasione di manifestazioni pubbliche) è già procedibile d'ufficio ai sensi del terzo comma del medesimo art. 612 c.p., mentre la minaccia grave è perseguibile di ufficio solo qualora ricorrano, altresì, circostanze aggravanti ad effetto speciale diverse dalla recidiva.

<sup>9</sup> Cfr. art. 5-quinquies D.L. 93/2013, come introdotto dall'art. 1, lett. c) della legge 168/2023.

<sup>10</sup> Il testo dell'art. 3.1 del D.L. 93/2013, inserito dalla legge 168/2023, recita:

Art. 3.1 del DL 93/2013:

*"L'organo di polizia che procede a seguito di denuncia o querela per fatti riconducibili ai delitti di cui all'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale commessi in ambito di violenza domestica, qualora dai primi accertamenti emergano concreti e rilevanti elementi di pericolo di reiterazione della condotta, ne dà comunicazione al prefetto che, sulla base delle valutazioni espresse nelle riunioni di coordinamento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, può adottare misure di vigilanza dinamica, da sottoporre a revisione trimestrale, a tutela della persona offesa".*

- o 572 (maltrattamenti contro familiari e conviventi)
- o 582, nelle ipotesi aggravate ex art. 576, comma 1, nn. 2, 5 e 5.1, nonché 577, comma 1 n. 1, e comma 2 (lesioni personali aggravate);
- o 583-quinquies (deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso) nelle ipotesi aggravate ex art. 576, comma 1, nn. 2, 5 e 5.1, nonché 577, comma 1 n. 1, e comma 2;
- o 609-bis e 609-ter c.p. (violenza sessuale e relativa aggravante)
- o 609-quater (atti sessuali con minorenni)
- o 609-quinquies (corruzione di minorenni)
- o 609-octies (violenza sessuale di gruppo)
- o 612-bis (atti persecutori)

qualora rilevi l'esistenza di concreti e rilevanti elementi che prefigurino il pericolo di reiterazione delle condotte, ne dia comunicazione al Prefetto affinché questi possa adottare, a tutela della persona offesa, **misure di vigilanza dinamica**.

Tali misure, che sono soggette a revisione trimestrale, sono adottate sulla base delle valutazioni espresse nelle riunioni di coordinamento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 83 del 2002<sup>11</sup>.

#### **A) Decreto-legge n. 11/2009**

La prima novità introdotta dalla legge 168/2023 nel decreto-legge 11/2009 consiste nel prevedere che -oltre che nel caso di commissione del reato di atti persecutori ex art. 612-bis c.p. (già previsto)- anche nel caso di commissione del reato di diffusione illecita di immagini o di video sessualmente espliciti ex art. 612-ter c.p., cd. "*revenge porn*", fino a quando non venga proposta querela, la persona offesa possa esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando al Questore richiesta di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta<sup>12</sup>.

In tali casi il Questore -assunte, se necessario, informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti- ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale, copia del quale è rilasciata al richiedente l'ammonimento e al soggetto ammonito; altresì il Questore è tenuto ad adottare i provvedimenti in materia di armi e munizioni<sup>13</sup>.

La seconda novità consiste nel prevedere che la pena per i reati su indicati è aumentata (per il già richiamato principio generale di cui all'art. 64 c.p., l'aumento è fino ad un terzo) allorché il fatto sia commesso da soggetto già ammonito, anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato già adottato l'ammonimento<sup>14</sup>.

La terza novità consiste nel prevedere la perseguibilità d'ufficio qualora uno dei reati in questione sia stato commesso da una persona già ammonita, anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato già adottato l'ammonimento<sup>15</sup>.

<sup>11</sup> L'art. 5 D.L. 83/2002 (*Ufficio provinciale per la sicurezza personale*) recita testualmente:

*"1. Presso ((gli Uffici territoriali del Governo)), nell'ambito del Gabinetto, opera un ufficio per la sicurezza personale, con compiti di raccolta ed analisi preliminare delle informazioni relative a situazioni personali a rischio, comunque acquisite a livello locale, nonché di raccordo informativo con l'UCIS e con gli altri uffici interessati. Il predetto Ufficio si avvale, per il collegamento con gli uffici ed i reparti provinciali delle Forze di polizia, di funzionari e ufficiali specificamente designati.*

*2. In relazione alle esigenze di cui al comma 1, il prefetto convoca e presiede apposite riunioni di coordinamento, alle quali partecipano il questore ed i comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonché, con funzioni di segretario, il funzionario preposto all'Ufficio per la sicurezza, che cura la connessa attività preparatoria ed istruttoria. Per le questioni di sicurezza relative a magistrati partecipa anche il procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello competente per territorio. Per la sicurezza di altre personalità, il prefetto può altresì invitare alle riunioni le autorità eventualmente interessate alla questione. Sulla base delle valutazioni espresse nelle predette riunioni, il prefetto formula all'UCIS proposte motivate sull'adozione, sulla modifica e sulla revoca delle misure di protezione e di vigilanza".*

<sup>12</sup> cfr. art. 8, comma 1, decreto-legge 11/2009, come modificato dall'art. 1, comma 3 lett. a/1) L. 168/2023.

<sup>13</sup> Cfr. art. 8, comma 2, decreto-legge 11/2009, non modificato dalla legge 168/2023.

<sup>14</sup> cfr. art. 8, comma 3, decreto-legge 11/2009, come modificato dall'art. 1, comma 3 lett. a/2) L. 168/2023.

<sup>15</sup> cfr. art. 8, comma 4, decreto-legge 11/2009, come modificato dall'art. 1, comma 3 lett. a/3) L. 168/2023.

La quarta novità consiste nell'inserire, nell'art. 11 del decreto-legge 11/2009 -nella parte in cui si prevede l'obbligo (per le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche) di fornire informazioni, alle vittime di determinati reati, sui centri antiviolenza presenti sul territorio, provvedendo a metterle in contatto con gli stessi, qualora la vittima ne faccia richiesta- tra i reati già previsti, anche il tentato omicidio (artt. 56-575 c.p.), la deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-*quinqüies* c.p.), la diffusione illecita di immagini o di video sessualmente espliciti (art. 612-*ter* c.p.)<sup>16</sup>.

Per completezza espositiva sul punto, dunque, va detto che, per effetto del combinato disposto dell'art. 11 del DL 11/2009, come modificato dalla legge 168/2023 (appena esaminato), e dell'art. 3, comma 5, del DL 93/2013, come modificato dalla legge 168/2023 (esaminato nel capitolo precedente, 1/a lett. "C", sotto la voce "*in terzo luogo*") la norma di cui all'art. 11 su citato (e dunque gli obblighi informativi da parte delle forze dell'ordine dei presidi sanitari e delle istituzioni pubbliche) vanno applicate nel caso di notizia di reato relativa ai seguenti delitti previsti dal codice penale:

- articoli 581, 582, 610, 612, secondo comma, 614 e 635 se commessi nell'ambito della violenza domestica;
- articoli 572, 56-575, 583-*quinqüies*, 600, 600-*bis*, 600-*ter*, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater*.1, 600-*quinqüies*, 601, 602, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinqüies*, 609-*octies*, 612-*bis* o 612-*ter*.

## Capitolo secondo - Misure di prevenzione (art. 2)

L'articolo 2 della legge 168/2023 apporta alcune modifiche al codice antimafia e delle misure di prevenzione di cui al D. Lgs. 159/2011, prevedendo, in estrema sintesi:

- A) estensione delle misure di prevenzione in tema di *violenza domestica* (finora limitati ai reati di cui agli artt. 572 ed al 612-*bis*) ad altri reati del codice penale, consumati o tentati (575; 583 aggravato ex art. 577, comma 1 n. e comma 2; 583-*quinqüies*; 609-*bis*);
- B) una specifica disciplina nel caso della misura di prevenzione della sorveglianza speciale per i reati di *violenza domestica*.

Di seguito, un'analisi più dettagliata della riforma.

### B) Estensione delle misure di prevenzione ad altri reati di *violenza domestica*

In primo luogo viene modificato l'art. 4, comma 1, lettera *i-ter*, D. lgs. 159/2011<sup>17</sup>, mediante l'inserimento -tra i reati in materia di *violenza domestica*, per i quali può essere attivata la procedura

<sup>16</sup> Cfr. art. 11, comma 1, decreto-legge 11/2009, come modificato dall'art. 1, comma 3, lett. b) L. 168/2023.

<sup>17</sup> Il nuovo testo dell'art. 4 del D. Lgs. 159/2011, come modificato dalla legge 168/2023, recita testualmente (in neretto le modifiche apportate dalla legge 168/2023):

"Art. 4 d.lgs. 159/2011 (*Soggetti destinatari*)

1. I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano:

- a) agli indiziati di appartenere alle associazioni di cui all'articolo 416-*bis* c.p.;
- b) ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale ovvero del delitto di cui all'articolo 12-*quinqüies*, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o del delitto di cui all'articolo 418 del codice penale;
- c) ai soggetti di cui all'articolo 1;
- d) agli indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-*quater*, del codice di procedura penale e a coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, ovvero esecutivi diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I del titolo VI del libro II del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso codice, nonché alla commissione dei reati con finalità di terrorismo anche internazionale ovvero a prendere parte ad un conflitto in territorio estero a sostegno di un'organizzazione che persegue le finalità terroristiche di cui all'articolo 270-*sexies* del codice penale;



della misura di prevenzione personale (finora limitata ai reati di cui agli artt. 572 e 612-bis c.p.) ad altri reati, consumati o tentati, ovvero (cfr. art. 2, comma 1, lett. a), legge 168/2023):

- omicidio (art. 575 c.p.);
- lesioni gravi (art. 583, laddove aggravate dal legame familiare o affettivo ex art. 577, primo comma, n. 1 e secondo comma, c.p.);
- deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-*quinquies* c.p.);
- violenza sessuale (art. 609-*bis* c.p.).

### **C) Specifica disciplina della sorveglianza speciale (anche con braccialetto elettronico) nei reati di violenza domestica**

In secondo luogo viene prevista una specifica disciplina nel caso in cui la sorveglianza speciale con il *braccialetto elettronico* venga disposta a carico di indiziati per uno dei reati di *violenza domestica* di cui al precedente paragrafo, attraverso una serie di interventi sugli artt. 6, 8, 9 e 75-bis del d. lgs 159/2011.

*B/1) Le modifiche all'art. 6 d. lgs. 159/2011*

L'art. 6 d. lgs 159/2011 è stato in gran parte riscritto dall'art. 2 della legge 168/2023, mediante modifiche al comma 3-bis e l'introduzione del comma 3-ter<sup>18</sup>.

*e) a coloro che abbiano fatto parte di associazioni politiche disciolte ai sensi della legge 20 giugno 1952, n. 645, e nei confronti dei quali debba ritenersi, per il comportamento successivo, che continuino a svolgere una attività analoga a quella precedente;*

*f) a coloro che compiano atti preparatori, obiettivamente rilevanti, ovvero esecutivi diretti alla ricostituzione del partito fascista ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 645 del 1952, in particolare con l'esaltazione o la pratica della violenza;*

*g) fuori dei casi indicati nelle lettere d), e) ed f), siano stati condannati per uno dei delitti previsti nella legge 2 ottobre 1967, n. 895, e negli articoli 8 e seguenti della legge 14 ottobre 1974, n. 497, e successive modificazioni, quando debba ritenersi, per il loro comportamento successivo, che siano proclivi a commettere un reato della stessa specie col fine indicato alla lettera d);*

*h) agli istigatori, ai mandanti e ai finanziatori dei reati indicati nelle lettere precedenti. È finanziatore colui il quale fornisce somme di denaro o altri beni, conoscendo lo scopo cui sono destinati;*

*i) alle persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, nonché alle persone che, per il loro comportamento, debba ritenersi, anche sulla base della partecipazione in più occasioni alle medesime manifestazioni, ovvero della reiterata applicazione nel loro confronti del divieto previsto dallo stesso articolo, che sono dediti alla commissione di reati che mettono in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica, ovvero l'incolumità delle persone in occasione o a causa dello svolgimento di manifestazioni sportive;*

*i-bis) ai soggetti indiziati del delitto di cui all'articolo 640-bis o del delitto di cui all'articolo 416 del codice penale, finalizzato alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis del medesimo codice;*

*i-ter) ai soggetti indiziati dei delitti di cui agli articoli 572 e 612-bis del codice penale o dei delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 575, 583, nelle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 583-*quinquies* e 609-*bis* del medesimo codice".*

<sup>18</sup> Il nuovo testo dell'art. 6 del D. Lgs. 159/2011 recita testualmente (in neretto le modifiche apportate dalla legge 168/2023):

"Art. 6 d.lgs. 159/2011 (Tipologia delle misure e loro presupposti)

1. Alle persone indicate nell'articolo 4, quando siano pericolose per la sicurezza pubblica, può essere applicata, nei modi stabiliti negli articoli seguenti, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.

2. Salvi i casi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), alla sorveglianza speciale può essere aggiunto, ove le circostanze del caso lo richiedano, il divieto di soggiorno in uno o più comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale, o in una o più regioni.

3. Nei casi in cui le altre misure di prevenzione non sono ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica può essere imposto l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale.

E' innanzitutto previsto -in linea generale, e dunque non solo per i reati di *violenza domestica*- che l'applicazione del *braccialetto elettronico* previo consenso dell'interessato (che finora presupponeva la verifica circa la disponibilità dei dispositivi elettronici di controllo) richieda ora la verifica della *fattibilità tecnica* (art. 3-bis d. lgs. 159/2011).

Per quanto riguarda, invece, i reati di *violenza domestica* di cui all'art. 4, comma 1, lettera i-ter (elencati nel paragrafo precedente), è previsto che:

- (a) la misura della sorveglianza speciale sia applicata -quando la persona sia pericolosa per la sicurezza pubblica- con l'ausilio del *braccialetto elettronico*, ferme restando la necessità del consenso dell'interessato e la verifica della fattibilità tecnica;
- (b) nel caso di **diniego** del consenso all'applicazione del braccialetto elettronico, vi è inasprimento delle modalità della sorveglianza, con durata della misura non inferiore a tre anni, con obbligo di presentazione periodica all'autorità di pubblica sicurezza con cadenza almeno bisettimanale e -salva diversa valutazione- obbligo o il divieto di soggiorno;
- (c) nel caso di **manomissione degli strumenti di controllo**, la durata della misura non può essere inferiore a quattro anni;
- (d) nel caso di **non fattibilità tecnica** delle modalità di controllo elettronico, il tribunale prescrive l'obbligo di presentazione all'autorità di pubblica sicurezza con cadenza almeno bisettimanale e, salvo diversa valutazione, l'obbligo o il divieto di soggiorno.

B/2) *Le modifiche all'art. 8 d. lgs 159/2011*

L'art. 8 d. lgs 159/2011, relativo alla *decisione* da parte del Tribunale per le misure di prevenzione, prevede ora -per i reati di *violenza domestica* di cui al novellato art. 4, comma 1, lett. 1-ter (ovvero: 572; 612-bis; reati -consumati o tentati- di cui agli artt. 575; 583 aggravato ex art. 577, primo comma, n. 1 e secondo comma; 583-quinquies; 609-bis c.p.)- una più stringente disciplina in tema di rapporti tra il destinatario della sorveglianza speciale ed i luoghi frequentati dalla persona offesa <sup>19</sup>.

---

*3-bis. Ai fini della tutela della sicurezza pubblica, gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale possono essere disposti, con il consenso dell'interessato ed accertata la relativa fattibilità tecnica, anche con le modalità di controllo previste all'articolo 275-bis del codice di procedura penale.*

*3-ter. Quando la sorveglianza speciale è applicata ai soggetti indiziati dei delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i-ter), gli obblighi e le prescrizioni di cui al comma 3-bis sono disposti, con il consenso dell'interessato e accertata la relativa fattibilità tecnica, con le particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis del codice di procedura penale. Qualora l'interessato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo anzidette, la durata della misura non può essere inferiore a tre anni e il tribunale prescrive all'interessato di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni e negli orari indicati, con cadenza almeno bisettimanale, per tutta la durata della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza nonché impone, salva diversa valutazione, il divieto o l'obbligo di soggiorno ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo. In caso di manomissione dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penale, la durata della sorveglianza speciale, applicata con le modalità di controllo di cui al secondo periodo, non può essere inferiore a quattro anni. Qualora l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilità tecnica dell'applicazione delle predette modalità di controllo, il tribunale prescrive all'interessato di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni e negli orari indicati, con cadenza almeno bisettimanale, per tutta la durata della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e impone, salva diversa valutazione, il divieto o l'obbligo di soggiorno ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo".*

<sup>19</sup> Il nuovo testo dell'art. 8 del D. Lgs. 159/2011 recita testualmente (in neretto le modifiche apportate dalla legge 168/2023):

"Art. 8 d.lgs. 159/2011 (*Decisione*)

1. *Il provvedimento del tribunale stabilisce la durata della misura di prevenzione che non può essere inferiore ad un anno né superiore a cinque.*

2. *Qualora il tribunale disponga l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6, nel provvedimento sono determinate le prescrizioni che la persona sottoposta a tale misura deve osservare.*

3. *A tale scopo, qualora la misura applicata sia quella della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e si tratti di persona indiziata di vivere con il provento di reati, il tribunale prescrive di darsi, entro un congruo termine, alla ricerca*

E' quanto emerge dal raffronto tra la normativa finora in vigore e quella introdotta dalla legge 168/2023.

Infatti:

- nel testo dell'art. 8, comma 5, finora in vigore, le persone indiziate dei reati di cui all'art. 4, comma 1, lett. i-ter (ovvero i soli maltrattamenti ed atti persecutori) erano equiparati alle persone di cui all'art. 1, comma 1, lett. c) (ovvero "*coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all'articolo 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica*"); orbene, per queste due categorie di persone era prevista la possibilità per il Tribunale di disporre il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente dalle persone cui occorre prestare protezione o da minori;
- con la modifica di cui alla legge 168/2023 <sup>20</sup>, questa disciplina appena descritta è rimasta solo per le persone di cui all'art. 1, comma 1, lett. c);
- per le persone indiziate dei reati di *violenza domestica* ex art. 4, comma 1, lett. i-ter, è stata invece introdotta una disciplina specifica, secondo cui (nel disporre la misura della sorveglianza speciale) il Tribunale (che finora poteva disporre il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente dalle persone cui occorre prestare protezione o da minori) ora impone il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente dalle persone cui occorre prestare protezione, e di mantenere una determinata distanza, non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi e da tali persone, potendo comunque disporre specifiche modalità e ulteriori limitazioni quando la frequentazione dei luoghi suddetti sia necessaria per comprovate esigenze o per motivi di lavoro: in sostanza le disposizioni sulla distanza da mantenere sono obbligatorie e non più facoltative.

---

*di un lavoro, di fissare la propria dimora, di farla conoscere nel termine stesso all'autorità di pubblica sicurezza e di non allontanarsene senza preventivo avviso all'autorità medesima.*

*4. In ogni caso, prescrive di vivere onestamente, di rispettare le leggi, e di non allontanarsi dalla dimora senza preventivo avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza; prescrive, altresì, di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza, di non accedere agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento, anche in determinate fasce orarie, di non rincasare la sera più tardi e di non uscire la mattina più presto di una data ora e senza comprovata necessità e, comunque, senza averne data tempestiva notizia all'autorità locale di pubblica sicurezza, di non detenere e non portare armi, di non partecipare a pubbliche riunioni.*

*5. Inoltre, può imporre tutte le prescrizioni che ravvisi necessarie, avuto riguardo alle esigenze di difesa sociale, e, in particolare, il divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più regioni, ovvero, con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente dalle persone cui occorre prestare protezione o da minori. Con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i-ter), il tribunale impone il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente dalle persone cui occorre prestare protezione, e l'obbligo di mantenere una determinata distanza, non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi e da tali persone. Quando la frequentazione dei luoghi di cui al periodo precedente sia necessaria per motivi di lavoro o per altre comprovate esigenze, il tribunale prescrive le relative modalità e può imporre ulteriori limitazioni.*

*6. Qualora sia applicata la misura dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale o del divieto di soggiorno, può essere inoltre prescritto:*

- 1) di non andare lontano dall'abitazione scelta senza preventivo avviso all'autorità preposta alla sorveglianza;*
- 2) di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni indicati ed a ogni chiamata di essa.*

*7. Alle persone di cui al comma 6 è consegnata una carta di permanenza da portare con sé e da esibire ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.*

*8. Il provvedimento è comunicato al Procuratore della Repubblica, al Procuratore generale presso la Corte di appello ed all'interessato e al suo difensore”.*

<sup>20</sup> L'art. 2, comma 1, lett. c), n. 1 legge 268/2023 è intervenuto sull'art. 8, comma 5, d. lgs 159/2011, prima parte, eliminando il riferimento all'art. 4, comma 1, lett. i-ter.

B/3) *Le modifiche all'art. 9 d. lgs 159/2011*

E' stato modificato <sup>21</sup> l'articolo 9, c. 2, del d. lgs. 159/2011 <sup>22</sup>, in materia di provvedimenti d'urgenza adottabili dal Presidente del Tribunale per le misure di prevenzione in pendenza del procedimento per l'applicazione della misura del divieto o dell'obbligo di soggiorno, prevedendo (nel caso di soggetti indiziati dei delitti di cui all'art. 4, comma 1, lett. i-ter) che il Presidente del Tribunale:

- qualora sussistano *motivi di particolare gravità*, possa disporre, con decreto, la temporanea applicazione (mediante *braccialetto elettronico ex articolo 275-bis c.p.p.*, ferme restando la necessità del consenso dell'interessato e la verifica della fattibilità tecnica di tale applicazione) del **divieto di avvicinarsi alle persone cui occorre prestare protezione o a determinati luoghi da esse abitualmente frequentati e dell'obbligo di mantenere una determinata distanza, non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi e da tali persone**, fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione della sorveglianza speciale;
- imponga in via provvisoria (nel caso di **diniego del consenso o di non fattibilità tecnica**) l'obbligo di presentazione all'autorità di pubblica sicurezza con cadenza almeno bisettimanale;
- prescriva le modalità con cui tale frequentazione debba avvenire ed eventuali ulteriori limitazioni, allorquando i luoghi che il soggetto non dovrebbe frequentare siano luoghi di lavoro o vi siano comprovate esigenze che ne giustifichino la frequentazione.

<sup>21</sup> La modifica è stata realizzata mediante la lett. d) dell'art. 2, comma 1 della legge 168/2023.

<sup>22</sup> Il nuovo testo dell'art. 9 del D. Lgs. 159/2011 recita testualmente (in neretto le modifiche apportate dalla legge 168/2023):

“Art. 9 d.lgs. 159/2011 (*Provvedimenti d'urgenza*)

1. *Se la proposta riguarda la misura della sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno, il presidente del tribunale, con decreto, nella pendenza del procedimento di cui all'articolo 7, può disporre il temporaneo ritiro del passaporto e la sospensione della validità ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente.*

2. *Nel caso in cui sussistano motivi di particolare gravità, può altresì disporre che alla persona denunciata sia imposto, in via provvisoria, l'obbligo o il divieto di soggiorno fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione.*

*Se la proposta della sorveglianza speciale riguarda i soggetti indiziati dei delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i-ter), e sussistono motivi di particolare gravità, il presidente del tribunale, con decreto, nella pendenza del procedimento di cui all'articolo 7, può disporre la temporanea applicazione, con le particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis del codice di procedura penale, previo accertamento della relativa fattibilità tecnica, del divieto di avvicinarsi alle persone cui occorre prestare protezione o a determinati luoghi da esse abitualmente frequentati e dell'obbligo di mantenere una determinata distanza, non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi e da tali persone, fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione della sorveglianza speciale. Qualora l'interessato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo anzidette o l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilità tecnica delle citate modalità di controllo, il presidente del tribunale impone all'interessato, in via provvisoria, di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni e negli orari indicati, con cadenza almeno bisettimanale, fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione. Quando la frequentazione dei luoghi di cui al secondo periodo sia necessaria per motivi di lavoro o per altre comprovate esigenze, il presidente del tribunale prescrive le relative modalità e può imporre ulteriori limitazioni.*

*2-bis. Nei casi di necessità e urgenza, il Questore, all'atto della presentazione della proposta di applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale nei confronti delle persone di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), può disporre il temporaneo ritiro del passaporto e la sospensione della validità ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente. Il temporaneo ritiro del passaporto e la sospensione della validità ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente sono comunicati immediatamente al Procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove dimora la persona, il quale, se non ritiene di disporre la cessazione, ne richiede la convalida, entro quarantotto ore, al presidente del tribunale del capoluogo della provincia in cui la persona dimora che provvede nelle successive quarantotto ore con le modalità di cui al comma 1. Il ritiro del passaporto e la sospensione della validità ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente cessano di avere effetto se la convalida non interviene nelle novantasei ore successive alla loro adozione”.*

B/4) Le modifiche all'art. 75-bis d. lgs 159/2011

E' stato modificato <sup>23</sup> l'art. 75-bis d. lgs. 159/2011, mediante l'introduzione del comma 1-bis <sup>24</sup>, che prevede, nel caso di violazione dei provvedimenti d'urgenza, la reclusione da uno a cinque anni e consente l'arresto anche fuori dei casi di flagranza (si tratta di disposizioni analoghe a quelle previste dal vigente art. 75, c. 2, del d.lgs. 159/2011 per la violazione del divieto o dell'obbligo di soggiorno disposti in via definitiva).

Si tratta pertanto di un nuovo reato.

## Capitolo terzo - Criteri di priorità nella trattazione dei processi e nelle vicende cautelari per reati da codice rosso (artt. 3 e 4)

### A) – La trattazione dei processi

L'articolo 3 della legge 168/2023 interviene sui criteri di priorità di cui all'art. 132-bis disp. att. c.p.p. (*Formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi*), articolo nel quale si prevede che, nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi, si dia *priorità assoluta* a quelli relativi ad una serie di reati appositamente elencati.

Orbene, la legge 168/2023 è intervenuta a modificare il comma a-bis dell'art. 132 disp. att. c.p.p. <sup>25</sup>, introducendo -tra i reati a *priorità assoluta* (oltre ai già presenti 572, 609-bis-609 octies, 612-bis)-

<sup>23</sup> La modifica è stata realizzata mediante la lett. e) dell'art. 2 comma 1 della legge 168/2023.

<sup>24</sup> Il nuovo testo dell'art. 75-bis del D.Lgs. 159/2011, come modificato dalla legge 168/2023, recita testualmente (in neretto le modifiche apportate dalla legge 168/2023):

*"Art. 75-bis d.lgs. 159/2011 (Violazione delle misure imposte con provvedimenti d'urgenza)*

*1. Il contravventore al divieto di espatrio conseguente all'applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2-bis dell'articolo 9 è punito con la reclusione da uno a cinque anni.*

*1-bis. Il contravventore ai divieti, agli obblighi e alle prescrizioni conseguenti all'applicazione delle misure di cui all'articolo 9, comma 2, è punito con la reclusione da uno a cinque anni; l'arresto è consentito anche fuori dai casi di flagranza".*

<sup>25</sup> Il nuovo testo dell'art. 132-bis disp. att. c.p.p. è il seguente (in neretto le modifiche apportate)

*"Art. 132-bis disp. att. c.p.p. (Formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi)*

*1. Nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi è assicurata la priorità assoluta:*

*a) ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice e ai delitti di criminalità organizzata, anche terroristica;*

*a-bis) ai delitti previsti dagli articoli 387-bis, 558-bis, 572, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 583-quinquies, 593-ter, da 609-bis a 609-octies, 612-bis, 612-ter e 613, terzo comma, del codice penale;*

*a-ter) ai processi relativi ai delitti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi in presenza delle circostanze di cui agli articoli 52, secondo, terzo e quarto comma, e 55, secondo comma, del codice penale;*

*b) ai processi relativi ai delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro e delle norme in materia di circolazione stradale, ai delitti di cui al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché ai delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni;*

*c) ai processi a carico di imputati detenuti, anche per reato diverso da quello per cui si procede;*

*d) ai processi nei quali l'imputato è stato sottoposto ad arresto o a fermo di indiziato di delitto, ovvero a misura cautelare personale, anche revocata o la cui efficacia sia cessata;*

*e) ai processi nei quali è contestata la recidiva, ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale;*

*f) ai processi da celebrare con giudizio direttissimo e con giudizio immediato;*

*f-bis) ai processi relativi ai delitti di cui agli articoli 317, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321 e 322-bis del codice penale;*  
*f-ter) ai processi nei quali vi sono beni sequestrati in funzione della confisca di cui all'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni.*

*2. I dirigenti degli uffici giudicanti adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la rapida definizione dei processi per i quali è prevista la trattazione prioritaria".*

ulteriori reati del codice penale, quasi tutti riconducibili al settore della c.d. *violenza domestica* (tranne l'ultimo), ovvero:

- 387-bis (violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa)
- 558-bis (costrizione o induzione al matrimonio)
- 582, nelle ipotesi aggravate ex art. 576, comma 1, nn. 2, 5 e 5.1, nonché 577, comma 1 n. 1, e comma 2 (lesioni personali aggravate);
- 583-quinquies (deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso);
- 593-ter (interruzione di gravidanza non consensuale)
- 612-ter (diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti)
- 613-comma 3 (stato di incapacità procurato mediante violenza, laddove ricorrano le circostanze aggravanti ad effetto speciale, e quindi il colpevole ha agito con il fine di far commettere un reato, ovvero la persona resa incapace commette, in tale stato, un fatto previsto dalla legge come delitto)

### **B) Gli aspetti cautelari**

L'articolo 4, comma 1, della legge 168/2023 prevede che, nei casi indicati dall'articolo 132-*bis*, comma 1, lett. a-*bis*) disp. att. c.p.p. (cfr. paragrafo precedente) deve essere assicurata **priorità** anche alla richiesta di **misura cautelare personale** e alla decisione sulla stessa.

L'art. 4, comma 2, della legge 168/2023 prevede che i dirigenti degli uffici giudicanti adottino i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la rapida definizione degli affari per i quali è prevista la trattazione prioritaria.

Si tratta di disposizioni che incidono sulla materia organizzativa demandata ai Dirigenti degli uffici giudiziari (Presidente del Tribunale e Procuratore della Repubblica), che finisce per avere una immediata *ricaduta processuale* nel nuovo articolo 362-*bis* c.p.p., in cui vengono fissate le tempistiche per la proposizione della richiesta cautelare da parte del Pm e per la decisione del Giudice (cfr. capitolo quinto).

## **Capitolo quarto - Attribuzioni del Procuratore ed organizzazione degli uffici di Procura (art. 5)**

L'articolo 5 della legge 168/2023 reca misure volte a favorire la specializzazione degli uffici requirenti in materia di violenza di genere e domestica, in particolare modificando l'articolo 1, comma 4, del d.lgs. n. 106 del 2006<sup>26</sup>, in materia di attribuzioni del Procuratore della Repubblica.

Invero, nella parte in cui è già previsto che il Procuratore possa affidare ad uno o più Procuratori aggiunti ovvero ad uno o più Sostituti Procuratori la cura di una determinata tipologia di procedimenti o di uno specifico ambito di attività quando gli stessi necessitano di una uniforme trattazione, è stato

---

<sup>26</sup> Il nuovo testo dell'art. 1 d.lgs. 106/2006 recita testualmente (in neretto le modifiche apportate):

"Art. 1 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106 (Attribuzioni del Procuratore della Repubblica).

1. Il Procuratore della Repubblica, quale preposto all'ufficio del Pubblico Ministero, è titolare esclusivo dell'azione penale e la esercita nei modi e nei termini fissati dalla legge.

2. Il Procuratore della Repubblica assicura il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale, l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato ed il rispetto delle norme sul giusto processo da parte del suo ufficio.

3. Il Procuratore della Repubblica può designare, tra i procuratori aggiunti, il vicario, il quale esercita le medesime funzioni del Procuratore della Repubblica per il caso in cui sia assente o impedito ovvero l'incarico sia rimasto vacante.

4. Il Procuratore della Repubblica può delegare ad uno o più procuratori aggiunti ovvero anche ad uno o più magistrati addetti all'ufficio la cura di specifici settori di affari, individuati con riguardo ad aree omogenee di procedimenti ovvero ad ambiti di attività dell'ufficio che necessitano di uniforme indirizzo. In caso di delega, uno o più procuratori aggiunti o uno o più magistrati sono sempre specificamente individuati per la cura degli affari in materia di violenza contro le donne e domestica.

5-7 omissis".

ora previsto che, nel caso di delega, l'individuazione debba avvenire **specificamente sempre per la cura degli affari in materia di violenza di genere e domestica.**

Tale previsione è tesa evidentemente a favorire la specializzazione dei magistrati requirenti chiamati a trattare i reati in materia di violenza di genere e domestica; essa peraltro appare in linea con la *Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica* (c.d. *Convenzione di Istanbul*, ratificata con la legge 27 giugno 2013, n. 77), che -tra i vari obiettivi che gli Stati firmatari devono perseguire- individua anche quello di favorire la specializzazione di tutti gli operatori, fra i quali vanno ricompresi *“le autorità giudiziarie, i pubblici ministeri e le autorità incaricate dell'applicazione della legge”*.

Incidentalmente va detto che -come peraltro in molte Procure- la Procura di Parma già da molti anni è organizzata in maniera da avere dei Magistrati stabilmente addetti alla trattazione di tal genere di reati; in particolare, poi, a partire dall'introduzione del c.d. Codice rosso (agosto 2019), i procedimenti vengono loro assegnati secondo criteri di rotazione, in maniera da assicurare un'equa distribuzione degli affari.

### Capitolo quinto - Tempistica nell'adozione delle misure cautelari (art. 7)

L'articolo 7 della legge 168/2023 interviene sul procedimento di applicazione delle **misure cautelari** nei procedimenti relativi a delitti di violenza domestica e di genere, introducendo nel codice di procedura penale il nuovo articolo **362-bis c.p.p. (Misure urgenti di protezione della persona offesa)**, con cui si fissano termini stringenti entro i quali il Pubblico Ministero ed il Giudice debbano, rispettivamente, richiedere l'applicazione della misura cautelare (il primo) e pronunciarsi sulla richiesta cautelare (il secondo).

In particolare, la nuova norma prevede che <sup>27</sup>:

**A)** nei casi in cui si procede per i seguenti delitti commessi in danno del coniuge, anche separato o divorziato, della parte dell'unione civile o del convivente o di persona che è legata o è stata legata da relazione affettiva ovvero di prossimi congiunti:

- tentato omicidio (art. 575 c.p.);
- delitti, consumati o tentati, di:
  - costrizione o induzione al matrimonio (art. 558-bis c.p.);
  - maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.);
  - lesioni personali aggravate (art. 582 aggravate ai sensi dell'art. 576, primo comma, nn. 2, 5 e 5.1 e ai sensi dell'art. 577, primo comma n. 1 e secondo comma, c.p.);
  - pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)
  - deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies c.p.);
  - interruzione di gravidanza non consensuale (art. 593-ter c.p.);
- violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, corruzione di minorenne e violenza sessuale di gruppo (artt. da 609-bis a 609-octies c.p.);
- violenza privata (art. 610 c.p.)

<sup>27</sup> L'art. 362-bis c.p.p. recita testualmente (in neretto, trattandosi di articolo nuovo):

“Art. 362-bis c.p.p. (Misure urgenti di protezione della persona offesa).

**1. Qualora si proceda per il delitto di cui all'articolo 575, nell'ipotesi di delitto tentato, o per i delitti di cui agli articoli 558-bis , 572, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 583-bis , 583-quinquies, 593-ter , da 609-bis a 609-octies , 610, 612, secondo comma, 612-bis, 612-ter e 613, terzo comma, del codice penale, consumati o tentati, commessi in danno del coniuge, anche separato o divorziato, della parte dell'unione civile o del convivente o di persona che è legata o è stata legata da relazione affettiva ovvero di prossimi congiunti, il Pubblico Ministero, effettuate le indagini ritenute necessarie, valuta, senza ritardo e comunque entro trenta giorni dall'iscrizione del nominativo della persona nel registro delle notizie di reato, la sussistenza dei presupposti di applicazione delle misure cautelari.**

**2. In ogni caso, qualora il Pubblico Ministero non ravvisi i presupposti per richiedere l'applicazione delle misure cautelari nel termine di cui al comma 1, prosegue nelle indagini preliminari.**

**3. Il Giudice provvede in ordine alla richiesta di cui al comma 1 con ordinanza da adottare entro il termine di venti giorni dal deposito dell'istanza cautelare presso la cancelleria”.**

- minaccia grave (art. 612, secondo comma, c.p.)
- atti persecutori (art. 612-bis c.p.)
- diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-ter c.p.)
- stato di incapacità procurato mediante violenza, nelle ipotesi aggravate (art. 613, terzo comma, c.p.)

il Pubblico Ministero, effettuate le indagini ritenute necessarie, entro trenta giorni dall'iscrizione del nominativo della persona nel registro delle notizie di reato, debba valutare la sussistenza dei presupposti di applicazione delle misure cautelari (art. 362-bis, comma 1, c.p.):

**B)** nel caso in cui non ravvisi i presupposti per richiedere l'applicazione delle misure cautelari nel termine di cui al comma 1, il Pubblico Ministero prosegue nelle indagini preliminari (art. 362-bis, comma 2, c.p.):

**C)** il Giudice deve provvedere in ordine alla richiesta di applicazione di una misura cautelare per uno dei delitti su indicati entro il termine di venti giorni dal deposito dell'istanza cautelare del Pubblico Ministero in cancelleria (art. 362-bis, comma 3, c.p.).

In proposito va rammentato che, pur trattandosi di disposizioni la cui inosservanza non è assistita da alcuna sanzione processuale, le stesse vanno osservate in forza del principio generale di cui all'art. 124 c.p.p., secondo cui "i magistrati (...) sono tenuti ad osservare le norme di questo codice anche quando l'inosservanza non importa nullità o altra sanzione processuale".

## Capitolo sesto - Potere di vigilanza del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello sulle Procure del distretto e del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione (art. 8)

L'articolo 8 della legge 168/2023 modifica l'articolo 127 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale in materia di **comunicazione delle notizie di reato al Procuratore generale**, mediante l'inserimento di un ulteriore comma (1-bis), con cui si prevede che il Procuratore generale presso la Corte di appello debba acquisire, trimestralmente, dalle Procure della Repubblica del distretto i dati sul rispetto dei termini relativi ai procedimenti di cui all'articolo 362-bis c.p.p. (ovvero quelli relativi alla tempistica sulle misure cautelari di cui al capitolo precedente) ed inviare al Procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno semestrale <sup>28</sup>.

<sup>28</sup> Il nuovo testo dell'art. 127 disp. att. c.p.p. recita testualmente (in neretto le modifiche apportate)

"Articolo 127 disp. att. c.p.p. (Comunicazione delle notizie di reato al Procuratore generale)

1. La segreteria del Pubblico Ministero trasmette ogni settimana al Procuratore generale presso la corte di appello i dati di cui al comma 3 relativi ai procedimenti di seguito indicati, da raggrupparsi in distinti elenchi riepilogativi:

a) procedimenti nei quali il Pubblico Ministero non ha disposto la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, né ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, entro i termini previsti dall'articolo 407-bis, comma 2, del codice;

b) procedimenti nei quali il Pubblico Ministero non ha assunto le determinazioni sull'azione penale nei termini di cui all'articolo 415-ter, comma 3, primo e secondo periodo, del codice;

c) procedimenti, diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), nei quali il Pubblico Ministero non ha esercitato l'azione penale, né richiesto l'archiviazione, entro i termini previsti dagli articoli 407-bis, comma 2, e 415-ter, comma 3, quarto periodo, del codice.

1-bis. Il Procuratore generale presso la corte di appello ogni tre mesi acquisisce dalle procure della Repubblica del distretto i dati sul rispetto dei termini relativi ai procedimenti di cui all'articolo 362-bis del codice di procedura penale e invia al Procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno semestrale.

2. Per ciascuno dei procedimenti di cui al comma 1, lettera a), è specificato se il Pubblico Ministero ha formulato la richiesta di differimento di cui al comma 5-bis dell'articolo 415-bis del codice e, in caso affermativo, se il Procuratore generale ha provveduto sulla richiesta e con quale esito.

3. Per ciascuno dei procedimenti indicati al comma 1, la segreteria del Pubblico Ministero comunica:

a) le generalità della persona sottoposta alle indagini o quanto altro valga a identificarla;

b) il luogo di residenza, dimora o domicilio della persona sottoposta alle indagini;

c) le generalità della persona offesa o quanto altro valga a identificarla;

d) il luogo di residenza, dimora o domicilio della persona offesa;

e) i nominativi dei difensori della persona sottoposta alle indagini e della persona offesa e i relativi recapiti;



Incidentalmente va detto che questo adempimento si aggiunge a quello -introdotto dalla legge 8 settembre 2023, n. 122, che ha inserito nell'articolo 6 del decreto legislativo n. 106 del 2006 il comma 1-bis- che prevede che il Procuratore generale presso la Corte di appello acquisisca dalle Procure della Repubblica del distretto, con cadenza trimestrale, i dati sul rispetto del termine di cui all'art. 362, comma 1-ter, c.p.p. (assunzione di informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato in materia di violenza di genere entro tre giorni), e invii al Procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno semestrale.

## Capitolo settimo - Violazioni dei provvedimenti di protezione contro gli abusi familiari (art. 9)

L'articolo 9 della legge 168/2023:

- modifica l'art. 387 bis c.p. (*Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa*), innalzando la pena ed estendendone l'applicabilità alla violazione degli ordini di protezione emessi dal Giudice in sede civile<sup>29</sup> (art. 9, comma 1, lett. "a"), sinora sanzionata dall'art. 388, comma 2, c.p.;
- interviene sull'art. 388 c.p., sopprimendo il riferimento alle violazioni degli ordini di protezione civilistici (art. 9, comma 1, lett. "b").

In particolare, per effetto della modifica:

- (a) la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare (art. 282-bis c.p.p.), di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 282-ter c.p.p.) e dell'ordine di allontanamento d'urgenza dalla casa familiare, disposto dalla polizia giudiziaria, su autorizzazione del Pubblico Ministero (art. 384-bis c.p.p.), sono ora puniti -per effetto dell'aumento del massimo edittale- con la reclusione da sei mesi a tre anni e sei mesi (art. 387-bis, comma 1, c.p.);
- (b) alle violazioni appena elencate sono equiparate, quanto a pena, la **violazione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari** di cui all'art. 342-ter, primo comma, del codice civile emessi dal Giudice in sede civile ovvero alla violazione di un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio (art. 387-bis, comma 2, c.p.);
- (c) nell'art. 388, comma 2, c.p. -una volta riportata la violazione degli ordini di protezione civilistici nel corpo dell'art. 387-bis c.p.- viene coerentemente soppressa la parte in cui si prevede che la violazione degli ordini di protezione civilistici sia sanzionata con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032<sup>30</sup>.

---

f) il reato per cui si procede, con indicazione delle norme di legge che si assumono violate, nonché, se risultano, la data e il luogo del fatto".

<sup>29</sup> Il nuovo testo dell'art. 387 bis c.p. recita testualmente (in neretto le modifiche apportate)

"Articolo 387-bis c.p. (Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa).

*Chiunque, essendovi legalmente sottoposto, violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari di cui agli articoli 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale o dall'ordine di cui all'articolo 384-bis del medesimo codice è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e sei mesi.*

*La stessa pena si applica a chi elude l'ordine di protezione previsto dall'articolo 342-ter, primo comma, del codice civile, ovvero un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio".*

<sup>30</sup> Il nuovo testo dell'art. 388 c.p. recita testualmente (in neretto le modifiche apportate)

"Articolo 388 c.p. (Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del Giudice)

*Chiunque, per sottrarsi all'adempimento degli obblighi nascenti da un provvedimento dell'autorità giudiziaria, o dei quali è in corso l'accertamento dinanzi all'autorità giudiziaria stessa, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o*

Si rammenta che gli *ordini di protezione* contro gli abusi familiari sono provvedimenti che il Giudice, su istanza di parte, adotta con decreto per ordinare la cessazione della condotta del coniuge o di altro convivente che sia "*causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente*" (art. 342-bis c.c.).

Ai sensi del primo comma dell'articolo 342-ter c.c., con il decreto di cui all'articolo 342-bis c.c. il Giudice ordina al coniuge o al convivente, che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e dispone l'allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole prescrivendogli altresì, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d'origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro.

In proposito, nella relazione illustrativa dell'originario disegno di legge governativo si precisa che "*l'intervento in esame si basa sulla circostanza che l'ordine di protezione contro gli abusi familiari di cui all'articolo 342-ter, primo comma, del codice civile presuppone una condotta pregiudizievole per l'integrità fisica o morale del coniuge o convivente e che viene emesso dal Giudice all'esito di una compiuta istruttoria, per cui è opportuno equiparare le conseguenze della violazione del predetto ordine emesso in sede civile a quelle previste per la violazione delle misure cautelari del divieto di avvicinamento o dell'obbligo di allontanamento*".

### Capitolo ottavo - Arresto in flagranza differita (art. 10)

L'articolo 10 della legge 168/2023 introduce nel codice di procedura penale un nuovo articolo (art. 382-bis) al fine di consentire l'**arresto in flagranza differita** nei casi di:

- violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 387-bis c.p.);
- maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.);
- atti persecutori (art. 612-bis c.p.).

Più nel dettaglio, il nuovo articolo 382-bis c.p.p.<sup>31</sup> prevede che si considera comunque **in stato di flagranza** colui che, sulla base di **documentazione video fotografica** o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, **dalla quale emerge inequivocabilmente il fatto**, risulti aver commesso uno dei reati innanzi elencati.

L'arresto deve essere effettuato non oltre il tempo necessario all'identificazione dell'autore e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.

---

*fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi all'ingiunzione di eseguire il provvedimento, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032.*

*La stessa pena si applica a chi elude l'esecuzione di un provvedimento del Giudice civile, ovvero amministrativo o contabile, che concerna l'affidamento di minori o di altre persone incapaci, ovvero prescriba misure cautelari a difesa della proprietà, del possesso o del credito".*

(omissis)

<sup>31</sup> Il testo del nuovo art. 382-bis c.p.p., inserito dalla legge 168/2023, recita testualmente (in neretto le parti modificate):

"Art. 382-bis c.p.p. (Arresto in flagranza differita).

*1. Nei casi di cui agli articoli 387-bis, 572 e 612-bis del codice penale, si considera comunque in stato di flagranza colui il quale, sulla base di documentazione videofotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerge inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto".*

Dal raccordo tra questa norma e la nuova formulazione dell'art. 387-bis c.p. analizzato nel precedente capitolo, ne consegue che l'arresto in flagranza differita risulta ovviamente consentito anche nei casi di violazione degli ordini di protezione o di analoghi provvedimenti adottati in sede civile.

### Capitolo nono - Allontanamento di urgenza dalla casa familiare (art. 11)

L'articolo 11 della legge 168/2023 interviene in materia di allontanamento d'urgenza dalla casa familiare, inserendo cinque ulteriori commi (dal comma 2-bis al comma 2-sexies) all'articolo 384-bis c.p.p., che già disciplinava la misura precautelare in questione <sup>32</sup>.

(a) Nella sua formulazione antecedente alla nuova normativa (art. 384-bis, commi 1 e 2, rimasti immutati) si prevede che:

- 1) gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno la facoltà di disporre l'allontanamento urgente dalla casa familiare -con divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa- della persona che sia colta in flagranza di uno dei delitti previsti dal codice penale, indicati dall'art. 282-bis comma 6 c.p.p., ovvero:
  - o 570 (Violazione degli obblighi di assistenza familiare)
  - o 571 (Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina)
  - o 572 (Maltrattamenti contro familiari e conviventi)
  - o 56-575 (tentato omicidio)
  - o 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate (lesioni personali)
  - o 583-quinquies (Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni personali al viso)
  - o 600 (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù), 600-bis (Prostituzione minorile), 600-ter (Pornografia minorile), 600-quater (Detenzione o accesso a materiale pornografico), 600-septies.1

---

<sup>32</sup> Il nuovo testo dell'art. 384-bis c.p.p., come modificato dalla legge 168/2023, recita testualmente (in neretto le modifiche apportate):

*"Art. 384-bis c.p.p. Allontanamento d'urgenza dalla casa familiare*

*1. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di disporre, previa autorizzazione del Pubblico Ministero, scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, o per via telematica, l'allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti di chi è colto in flagranza dei delitti di cui all'articolo 282-bis, comma 6, ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa. La polizia giudiziaria provvede senza ritardo all'adempimento degli obblighi di informazione previsti dall'articolo 11 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni.*

*2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli 385 e seguenti del presente titolo. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 381, comma 3. Della dichiarazione orale di querela si dà atto nel verbale delle operazioni di allontanamento.*

*2-bis. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 384, anche fuori dei casi di flagranza, il Pubblico Ministero dispone, con decreto motivato, l'allontanamento urgente dalla casa familiare, con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti della persona gravemente indiziata di taluno dei delitti di cui agli articoli 387-bis, 572, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 612-bis del codice penale o di altro delitto, consumato o tentato, commesso con minaccia o violenza alla persona per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni, ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave e attuale pericolo la vita o l'integrità fisica della persona offesa e non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del Giudice.*

*2-ter. Entro quarantotto ore dall'esecuzione del decreto di cui al comma 2-bis, il Pubblico Ministero richiede la convalida al Giudice per le indagini preliminari competente in relazione al luogo nel quale il provvedimento di allontanamento d'urgenza è stato eseguito.*

*2-quater. Il Giudice fissa l'udienza di convalida al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive, dandone avviso senza ritardo al Pubblico Ministero e al difensore.*

*2-quinquies. Il provvedimento di allontanamento d'urgenza diviene inefficace se il Pubblico Ministero non osserva le prescrizioni del comma 2-ter.*

*2-sexies. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 385 e seguenti del presente titolo".*

- (Circostanza attenuante), 600-septies.2 (Pene accessorie), 601 (Tratta di persone), 602 (Acquisto e alienazione di schiavi)<sup>33</sup>
- o 609-bis (Violenza sessuale)
  - o 609-ter (Circostanze aggravanti)
  - o 609-quater (atti sessuali con minorenni)
  - o 609-quinquies (corruzione di minorenni)
  - o 609-octies (Violenza sessuale di gruppo)
  - o 612, secondo comma (minaccia aggravata)
  - o 612-bis, commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente (Atti persecutori);
- 2) il provvedimento è adottato dalla Polizia Giudiziaria, previa autorizzazione del Pubblico Ministero, resa per iscritto ovvero oralmente e successivamente confermata per iscritto, oppure ancora in via telematica;
  - 3) le condizioni per procedere all'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare sono, da un lato, la flagranza e, dall'altro, i fondati motivi per ritenere possibile la reiterazione della condotta, ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità psicofisica della persona offesa;
  - 4) sul piano procedimentale la disposizione fa rinvio, nei limiti della compatibilità, a quella già prevista dal codice di rito in materia di convalida dell'arresto in flagranza di reato e/o del fermo di indiziato di delitto (artt. 385 e segg. c.p.p.), per cui, entro quarantotto ore dall'esecuzione del provvedimento di allontanamento, il Pubblico Ministero ne deve richiedere la convalida al Giudice per le indagini preliminari, il quale, entro le successive quarantotto ore, pronunciandosi sulla convalida e ricorrendone i presupposti, dispone l'applicazione della misura in conformità alla richiesta del Pubblico Ministero;
  - 5) in caso di reato perseguibile a querela, per effetto del richiamo all'art. 381, comma 3, c.p.p., ai fini dell'allontanamento è sufficiente la querela orale della persona offesa, della quale si dà atto nel verbale delle operazioni di allontanamento.

(b) La modifica apportata dalla legge 168/2023 introduce un nuovo istituto, astrattamente equiparabile (quanto alle condizioni legittimanti ed all'iter da seguire) al decreto di fermo, ovvero *l'allontanamento d'urgenza alla casa familiare disposto dal Pubblico Ministero al di fuori dei casi di flagranza*; è infatti previsto quanto segue:

- 1) anche fuori dei casi di flagranza, il Pubblico Ministero dispone, con decreto motivato, l'allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti della persona gravemente indiziata di taluno dei seguenti delitti:
  - o violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 387-bis c.p.);
  - o maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.);
  - o lesioni (art. 582 c.p.), limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1 e secondo comma c.p.;
  - o atti persecutori (art. 612-bis c.p.);
  - o di altro delitto, consumato o tentato, commesso con minaccia o violenza alla persona per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni;
 ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica della persona offesa, e non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del Giudice;
 

(art. 384-bis, comma 2-bis, c.p.p.);
- 2) entro quarantotto ore dall'esecuzione del decreto di allontanamento urgente, il Pubblico Ministero ne richiede la convalida al Giudice per le indagini preliminari competente in relazione al luogo nel quale il provvedimento di allontanamento d'urgenza è stato eseguito
 

(art. 384-bis, comma 2-ter, c.p.p.);

<sup>33</sup> I reati elencati in questa alinea sono tutti di competenza della Procura Distrettuale, a norma dell'art. 51, comma 3-bis c.p.p. (600, 601 e 602 c.p.) e dell'art. 51, comma 3-quinquies c.p.p. (gli altri reati).

- 3) il GIP deve fissare l'udienza di convalida entro le successive quarantotto ore, dandone avviso, senza ritardo, al Pubblico Ministero e al difensore (art. 384-bis, comma 2-quater, c.p.p.);
- 4) il provvedimento di allontanamento d'urgenza diviene inefficace in caso di mancata osservanza, da parte del Pubblico Ministero, delle prescrizioni di cui al comma 2-ter in tema di richiesta di convalida (art. 384-bis, comma 2 quinquies, c.p.p.);
- 5) trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 385 e seguenti c.p.p. in materia di convalida dell'arresto in flagranza di reato e/o del fermo di indiziato di delitto (art. 384-bis, comma 3-sexies, c.p.p.).

## Capitolo decimo - Braccialetto elettronico e divieto di avvicinamento (art. 12)

### D) Premessa generale

L'articolo 12 della legge 168/2023 interviene in materia di misure cautelari e, in particolare, sulle disposizioni in tema di *braccialetto elettronico*, attraverso alcune modifiche agli articoli 275-bis, 276, 282-bis, 282-ter c.p.p..

Dalla lettura complessiva di tutte le novità sul punto, emerge una *spinta* del Legislatore ad un incremento del ricorso al *braccialetto elettronico*, quale ulteriore strumento finalizzato alla prevenzione dei delitti in questione.

Inoltre, ad una prima *lettura* degli artt. 282-bis e 282-ter c.p.p., così come modificati, l'eliminazione (rispetto al testo finora in vigore) del termine "*anche*", riferito all'applicazione delle misure cautelari ivi rispettivamente contemplate con l'uso del *braccialetto*, sembrerebbe da interpretare nel senso che, qualora il Giudice si determini per l'applicazione di una di tali misure, il ricorso al *braccialetto elettronico* (sinora facoltativo) diventi obbligatorio.

Invero:

- l'art. 282-bis, comma 6, c.p.p., prima della riforma recitava testualmente: "*Qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli (...), la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280, anche con le modalità di controllo previste all'articolo 275-bis*", mentre, dopo la riforma, recita testualmente: "*Qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli (...) la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280, con le modalità di controllo previste all'articolo 275-bis*";
- l'art. 282-ter, comma 1, c.p.p., prima della riforma recitava testualmente: "*Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il Giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa, anche disponendo l'applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis*", mentre, dopo la riforma, recita testualmente: "*Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il Giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza, comunque non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi o dalla persona offesa, disponendo l'applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis*".

In sostanza, prima della riforma, il *braccialetto* era una opzione in più per il Giudice; dopo la riforma, il *braccialetto* appare uno strumento obbligatorio da utilizzare in caso di adozione di una delle misure di cui agli artt. 282-bis e 282-ter c.p.p..

In caso diverso non si spiegherebbe il motivo della soppressione del termine "*anche*".

L'interpretazione che qui si propone trova testuale conforto nella relazione del *Servizio studi Camera e Senato* sulle proposte di legge in esame che ad esempio, a proposito della modifica dell'art. 282-bis, comma 6, c.p.p., rileva che "*i numeri 3 e 4 della lettera c) prevedono inoltre, sempre in relazione all'allontanamento dalla casa familiare di cui all'art. 282-bis, comma 6, che tale misura coercitiva sia sempre accompagnata dall'imposizione, attualmente facoltativa, delle modalità di controllo*

previste dall'art. 275-bis, ovvero del cosiddetto braccialetto elettronico, con la contestuale prescrizione di mantenere una determinata distanza, non inferiore a cinquecento metri, dalla casa familiare o da determinati luoghi frequentati dalla persona offesa”.

#### **E) Le modifiche all'art. 275-bis c.p.p. (Particolari modalità di controllo)**

Quanto all'**art. 275-bis c.p.p.**, la nuova normativa è intervenuta sul comma 1, prevedendo che la Polizia giudiziaria debba effettuare il *previo accertamento della fattibilità tecnica* dell'utilizzo del *braccialetto elettronico*, laddove sinora era il Giudice procedente a dover preventivamente verificare la disponibilità di tali apparati da parte della polizia giudiziaria; in definitiva, dunque <sup>34</sup>:

- nella sua complessiva formulazione attuale (la novella legislativa ha innovato solo in minima parte rispetto alle previgenti disposizioni) prevede la possibilità per il Giudice che ritenga di applicare la misura degli arresti domiciliari (*ab initio* o in sostituzione della custodia in carcere), di prescrivere procedure di controllo mediante l'utilizzo di *mezzi elettronici o altri strumenti tecnici* (ovvero il c.d. *braccialetto elettronico*, le cui modalità di installazione e funzionamento sono disciplinate dal D.M. 2.2.2001);
- l'applicazione del *braccialetto elettronico* è subordinata al consenso della persona da sottoporre agli arresti domiciliari, resa alla Polizia giudiziaria incaricata dell'esecuzione, tanto che, nel caso detto consenso non intervenga, il Giudice dispone la custodia in carcere;

#### **F) Le modifiche all'art. 276 c.p.p. (Provvedimenti in caso di trasgressione alle prescrizioni imposte)**

Quanto all'**art. 276 c.p.p.**, la nuova normativa è intervenuta sul comma 1-ter, prevedendo l'applicazione della **custodia cautelare in carcere in sostituzione della misura degli arresti domiciliari** ovvero delle misure coercitive di cui agli artt. 282-bis c.p.p. (obbligo di allontanamento dalla casa familiare) o 282-ter c.p.p. (divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa) **nel caso di manomissione dei mezzi elettronici e degli strumenti tecnici di controllo** disposti con le predette misure coercitive, salvo che il fatto sia di lieve entità <sup>35</sup>.

<sup>34</sup> Il nuovo testo dell'art. 275-bis c.p.p. come modificato dalla legge 168/2023 recita testualmente (in neretto le modifiche apportate)

“Art. 275-bis c.p.p. (Particolari modalità di controllo)

1. Nel disporre la misura degli arresti domiciliari anche in sostituzione della custodia cautelare in carcere, il Giudice, salvo che le ritenga non necessarie in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, prescrive procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, *previo accertamento della relativa fattibilità tecnica da parte della polizia giudiziaria*. Con lo stesso provvedimento il Giudice prevede l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione dei mezzi e strumenti anzidetti.

2. L'imputato accetta i mezzi e gli strumenti di controllo di cui al comma 1 ovvero nega il consenso all'applicazione di essi, con dichiarazione espressa resa all'ufficiale o all'agente incaricato di eseguire l'ordinanza che ha disposto la misura. La dichiarazione è trasmessa al Giudice che ha emesso l'ordinanza ed al Pubblico Ministero, insieme con il verbale previsto dall'articolo 293, comma 1.

3. L'imputato che ha accettato l'applicazione dei mezzi e strumenti di cui al comma 1 è tenuto ad agevolare le procedure di installazione e ad osservare le altre prescrizioni impostegli”.

<sup>35</sup> Il nuovo testo dell'art. 276 c.p.p. come modificato dalla legge 168/2023 recita testualmente (in neretto le modifiche apportate)

“Art. 276 c.p.p. (Provvedimenti in caso di trasgressione alle prescrizioni imposte)

1. In caso di trasgressione alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare, il Giudice può disporre la sostituzione o il cumulo con altra più grave, tenuto conto dell'entità, dei motivi e delle circostanze della violazione. Quando si tratta di trasgressione alle prescrizioni inerenti a una misura interdittiva, il Giudice può disporre la sostituzione o il cumulo anche con una misura coercitiva.

1-bis. Quando l'imputato si trova nelle condizioni di cui all'articolo 275, comma 4-bis, e nei suoi confronti è stata disposta misura diversa dalla custodia cautelare in carcere, il Giudice, in caso di trasgressione delle prescrizioni inerenti alla

**G) Le modifiche all'art. 282-bis c.p.p. (Allontanamento dalla casa familiare)**

Quanto all'art. 282-bis cpp, la nuova normativa è intervenuta sul comma 6<sup>36</sup> sotto due profili:

**1) in primo luogo**, integrando l'elenco dei reati per i quali si può disporre tale misura cautelare, includendovi anche il tentato omicidio (art. 56-575 c.p.) e la deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-*quinquies* c.p.), per cui attualmente l'elenco dei reati del codice penale di cui all'art. 282-bis, comma 6 c.p.p., è il seguente (vi sono inclusi anche gli artt. 600-*septies.1* e 600-*septies.2* c.p., sebbene gli stessi non prevedano ipotesi di reato, ma si limitino a disciplinare rispettivamente una circostanza attenuante e le pene accessorie):

- 570 (Violazione degli obblighi di assistenza familiare)
- 571 (Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina)

---

*diversa misura cautelare, può disporre anche la misura della custodia cautelare in carcere. In tal caso il Giudice dispone che l'imputato venga condotto in un istituto dotato di reparto attrezzato per la cura e l'assistenza necessarie.*

*1-ter. In deroga a quanto previsto nel comma 1, in caso di trasgressione alle prescrizioni degli arresti domiciliari concernenti il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora e, comunque, in caso di manomissione dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo di cui all'articolo 275-bis, anche quando applicati ai sensi degli articoli 282-bis e 282-ter, il Giudice dispone la revoca della misura e la sostituzione con la custodia cautelare in carcere, salvo che il fatto sia di lieve entità".*

<sup>36</sup> Il nuovo testo dell'art. 282-bis c.p.p. come modificato dalla legge 168/2023 recita testualmente (in neretto le modifiche apportate)

*"Art. 282-bis c.p.p. (Allontanamento dalla casa familiare)*

*1. Con il provvedimento che dispone l'allontanamento il Giudice prescrive all'imputato di lasciare immediatamente la casa familiare, ovvero di non farvi rientro, e di non accedervi senza l'autorizzazione del Giudice che procede. L'eventuale autorizzazione può prescrivere determinate modalità di visita.*

*2. Il Giudice, qualora sussistano esigenze di tutela dell'incolumità della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti, può inoltre prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, in particolare il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tale ultimo caso il Giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.*

*3. Il Giudice, su richiesta del Pubblico Ministero, può altresì ingiungere il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto della misura cautelare disposta, rimangano prive di mezzi adeguati. Il Giudice determina la misura dell'assegno tenendo conto delle circostanze e dei redditi dell'obbligato e stabilisce le modalità ed i termini del versamento. Può ordinare, se necessario, che l'assegno sia versato direttamente al beneficiario da parte del datore di lavoro dell'obbligato, detraendolo dalla retribuzione a lui spettante. L'ordine di pagamento ha efficacia di titolo esecutivo.*

*4. I provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 possono essere assunti anche successivamente al provvedimento di cui al comma 1, sempre che questo non sia stato revocato o non abbia comunque perduto efficacia. Essi, anche se assunti successivamente, perdono efficacia se è revocato o perde comunque efficacia il provvedimento di cui al comma 1. Il provvedimento di cui al comma 3, se a favore del coniuge o dei figli, perde efficacia, inoltre, qualora sopravvenga l'ordinanza prevista dall'articolo 708 del codice di procedura civile ovvero altro provvedimento del Giudice civile in ordine ai rapporti economico-patrimoniali tra i coniugi ovvero al mantenimento dei figli.*

*5. Il provvedimento di cui al comma 3 può essere modificato se mutano le condizioni dell'obbligato o del beneficiario, e viene revocato se la convivenza riprende.*

*6. Qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 570, 571, 572, 575, nell'ipotesi di delitto tentato, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, 583-*quinquies*, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-*septies.1*, 600-*septies.2*, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-*quinquies*, 609-*octies* e 612, secondo comma, 612-bis, del codice penale, commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280, con le modalità di controllo previste all'articolo 275-bis e con la prescrizione di mantenere una determinata distanza, comunque non inferiore a cinquecento metri, dalla casa familiare e da altri luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tale caso il Giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni. Con lo stesso provvedimento che dispone l'allontanamento, il Giudice prevede l'applicazione, anche congiunta, di una misura più grave qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo anzidette. Qualora l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilità tecnica delle predette modalità di controllo, il Giudice impone l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi".*

- o 572 (Maltrattamenti contro familiari e conviventi)
- o 56-575 (Tentato omicidio)
- o 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate (lesioni personali)
- o 583-quinquies (Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni personali al viso)
- o 600 (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù), 600-bis (Prostituzione minorile), 600-ter (Pornografia minorile), 600-quater (Detenzione o accesso a materiale pornografico), 600-septies.1 (Circostanza attenuante), 600-septies.2 (Pene accessorie), 601 (Tratta di persone), 602 (Acquisto e alienazione di schiavi)<sup>37</sup>
- o 609-bis (Violenza sessuale)
- o 609-ter (Circostanze aggravanti)
- o 609-quater (atti sessuali con minorenni)
- o 609-quinquies (corruzione di minorenni)
- o 609-octies (Violenza sessuale di gruppo)
- o 612, secondo comma (minaccia aggravata)
- o 612-bis, commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente (Atti persecutori);

2) in **secondo luogo**, prevedendo che, per i reati ivi indicati:

- o la misura coercitiva dell'allontanamento dalla casa familiare possa essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'art. 280 c.p.p. (pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni) con le modalità di controllo di cui all'art. 275-bis c.p.p. (cioè con il braccialetto elettronico, misura -questa- da ritenersi obbligatoria secondo quanto argomentato nella *Premessa-punto "A"* nel presente capitolo), con la contestuale prescrizione di mantenere una determinata distanza, non inferiore a cinquecento metri, dalla casa familiare o da altri luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, a meno che la frequentazione di tali luoghi sia necessaria per motivi di lavoro (nel qual caso il Giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni);
- o nel caso in cui l'imputato/indagato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo di cui all'art. 275-bis c.p.p. (braccialetto elettronico), il Giudice prescrive l'applicazione, anche congiunta, di una misura più grave e, qualora sia accertata la **non fattibilità tecnica** delle predette modalità di controllo dall'organo a ciò deputato, il Giudice impone l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari, anche più gravi.

o o o o

Va infine rammentato che, per i reati di cui all'art. 282-bis, comma 6, c.p.p. è altresì consentita la misura dell'allontanamento urgente dalla casa familiare di cui all'art. 384-bis c.p.p. (cfr. *supra*, capitolo IX).

#### H) Le modifiche all'art. 282-ter c.p.p. (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa)

Quanto all'art. 282-ter c.p.p., la nuova normativa è intervenuta sia sul comma 1 che sul comma 2; ed in particolare<sup>38</sup>:

<sup>37</sup> I reati elencati in questa alinea sono tutti di competenza della Procura Distrettuale, a norma dell'art. 51, comma 3-bis c.p.p. (600, 601 e 602 c.p.) e dell'art. 51, comma 3-quinquies c.p.p. (gli altri reati).

<sup>38</sup> Il nuovo testo dell'art. 282-ter c.p.p. come modificato dalla legge 168/2023 recita testualmente (in neretto le modifiche apportate)

"Art. 282-ter c.p.p. (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa)

1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il Giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza, comunque non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi o dalla persona offesa, disponendo l'applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis. Nel caso di cui all'articolo 282-bis, comma 6, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280. Con lo stesso provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il Giudice prevede l'applicazione, anche congiunta, di una misura più grave qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis. Qualora l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilità tecnica delle predette modalità di controllo, il Giudice impone l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi.



(a) quanto al **comma 1**, prevedendo che:

- nel disporre il divieto di avvicinamento, il Giudice fissi la distanza minima di 500 m. dai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa <sup>39</sup>;
- all'imposizione della misura del divieto di avvicinamento si accompagni sempre il *braccialetto elettronico* (cfr. quanto argomentato nella *Premessa*-punto "A" del presente capitolo);
- nei casi di allontanamento dalla casa familiare per condotte di violenza domestica e di genere (ex art. 282-bis, comma 6, c.p.p.), la misura possa essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280 c.p.p. per l'applicazione delle misure cautelari;
- con lo stesso provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento, il Giudice possa applicare, anche congiuntamente, una misura più grave qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis c.p.p. ovvero quando ne sia accertata, da parte dell'organo a ciò deputato, la non fattibilità tecnica.

(b) quanto al **comma 2**, prevedendo che:

- qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il Giudice possa prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza comunque non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi o da tali persone;
- le ulteriori misure siano comunque accompagnate dal *braccialetto elettronico*.

### Capitolo undicesimo - Misure cautelari coercitive (art. 13)

L'articolo 13 della legge 168/2023 modifica la disciplina vigente in materia di criteri di scelta e di condizioni di applicabilità delle misure cautelari coercitive, nonché in tema di conversione dell'arresto in flagranza o del fermo in una misura coercitiva, intervenendo sugli artt. 275, 280 e 391 c.p.p., secondo quanto di seguito viene specificato.

Sin da adesso si può anticipare che le modifiche in questione appaiono finalizzate a consentire l'applicazione della misura cautelare in carcere in ordine ai reati di cui all'art. 387-bis c.p. (che è stato già modificato con l'innalzamento del massimo edittale della pena: cfr. capitolo settimo) nonché in ordine al reato di cui all'art. 582 c.p., aggravato per i casi di c.d. violenza domestica, (lesioni aggravate ex art. 576, comma 1, nn. 2, 5 e 5.1, nonché 577, comma 1 n. 1, e comma 2, c.p.), ovvero:

- l'aver commesso contro l'ascendente o il discendente, quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'articolo 61 c.p. o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso, ovvero quando vi è premeditazione (art. 576, primo comma, n. 2, c.p.);

---

2. *Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il Giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza comunque non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi o da tali persone disponendo l'applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis.*

3. *Il Giudice può, inoltre, vietare all'imputato di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le persone di cui ai commi 1 e 2.*

4. *Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il Giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni".*

<sup>39</sup> Fino a questo momento, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. Pen. Sez. Unite, sentenza n. 39005 del 2021) il Giudice che ritenga adeguata e proporzionata la sola misura cautelare dell'obbligo di mantenere una determinata distanza dalla persona offesa, ex art. 282-ter, comma 1 c.p.p., può limitarsi ad indicare tale distanza; nel caso in cui, al contrario, nel rispetto dei suddetti principi, disponga, anche cumulativamente, le misure del divieto di avvicinamento ai luoghi da essa abitualmente frequentati e/o di mantenimento della distanza dai medesimi, deve indicarli specificamente.

- l'aver commesso il fatto in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 583-quinquies, 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies c.p. (art. 576, primo comma, n. 5, c.p.);
- l'essere stato il fatto commesso dall'autore del delitto previsto dall'articolo 612-bis c.p. nei confronti della persona offesa (art. 576, primo comma, n. 5.1, c.p.);
- l'aver commesso il fatto contro l'ascendente o il discendente anche per effetto di adozione di minorenni o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva (art. 577, primo comma, n. 1, c.p.);
- l'aver commesso il fatto contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate, il fratello o la sorella, l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta (art. 577, secondo comma, c.p.)

Di seguito vengono analizzate le novità apportate.

#### **A) Le modifiche all'art. 275 c.p.p.**

Quanto all'art. 275 c.p.p. (Criteri di scelta delle misure), si prevede che la non applicabilità della custodia in carcere nel caso in cui il Giudice ritenga che la pena -in ipotesi di condanna- non sia superiore a tre anni di reclusione, non trovi attuazione (anche) nei casi dei reati di cui agli artt. 387-bis c.p. e 582 aggravate ex art. 576, comma 1, nn. 2, 5 e 5.1, nonché 577, comma 1 n. 1, e comma 2, c.p.

Questi due reati vanno ad aggiungersi ad altri reati per i quali era già prevista la deroga, ovvero <sup>40</sup>:

<sup>40</sup> Il nuovo testo dell'art. 275 c.p.p. recita testualmente (in neretto le modifiche apportate)

*"Art. 275 c.p.p. (Criteri di scelta delle misure)*

*1. 1. Nel disporre le misure, il Giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.*

*1-bis. Contestualmente ad una sentenza di condanna, l'esame delle esigenze cautelari è condotto tenendo conto anche dell'esito del procedimento, delle modalità del fatto e degli elementi sopravvenuti, dai quali possa emergere che, a seguito della sentenza, risulta taluna delle esigenze indicate nell'articolo 274, comma 1, lettere b) e c).*

*2. Ogni misura deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che sia stata o si ritiene possa essere irrogata.*

*2-bis. Non può essere applicata la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari se il Giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena. Salvo quanto previsto dal comma 3 e ferma restando l'applicabilità degli articoli 276, comma 1-ter, e 280, comma 3, non può applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere se il Giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni. Tale disposizione non si applica nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 423-bis, 572, 612-bis, 612-ter e 624-bis del codice penale, nonché all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e quando, rilevata l'inadeguatezza di ogni altra misura, gli arresti domiciliari non possano essere disposti per mancanza di uno dei luoghi di esecuzione indicati nell'articolo 284, comma 1, del presente codice. La disposizione di cui al secondo periodo non si applica, altresì, nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo agli articoli 387-bis e 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1 e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale.*

*2-ter. Nei casi di condanna di appello le misure cautelari personali sono sempre disposte, contestualmente alla sentenza, quando, all'esito dell'esame condotto a norma del comma 1-bis, risultano sussistere esigenze cautelari previste dall'articolo 274 e la condanna riguarda uno dei delitti previsti dall'articolo 380, comma 1, e questo risulta commesso da soggetto condannato nei cinque anni precedenti per delitti della stessa indole.*

*3. La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando le altre misure coercitive o interdittive, anche se applicate cumulativamente, risultino inadeguate. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 270, 270-bis e 416-bis del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari. Salvo quanto previsto dal secondo periodo del presente comma, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del presente codice nonché in ordine ai delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, primo comma, 600-ter, escluso il quarto comma, 600-quinquies e, quando non ricorrano le circostanze attenuanti contemplate, 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali*

- o incendio boschivo (art. 423-bis c.p.);
- o maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.);
- o atti persecutori (art. 612-bis c.p.);
- o diffusione illecita di immagini o di video sessualmente espliciti (art. 612-ter c.p.);
- o furto in abitazione e furto con strappo (art. 624-bis c.p.);
- o i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge n. 354 del 1975 (Ordinamento penitenziario).

**In definitiva, dunque, per tutti i suddetti reati, la custodia cautelare in carcere potrà essere applicata anche qualora non sia prevedibile, in caso di condanna, l'irrogazione di una pena superiore ai tre anni di reclusione.**

#### **B) Le modifiche all'art. 280 c.p.p.**

Quanto all'**art. 280 c.p.p.** (*Condizioni di applicabilità delle misure coercitive*), mediante l'inserimento del comma 3-bis, si prevede che i limiti edittali (reclusione superiore nel massimo a tre anni, per gli arresti domiciliari; reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni, per la custodia in carcere) non trovino applicazione nei casi dei reati di cui agli artt. 387-bis c.p e 582 aggravate ex art. 576, comma 1, nn. 2, 5 e 5.1, nonché 577, comma 1 n. 1, e comma 2, c.p.<sup>41</sup>

---

*risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.*

*3-bis. Nel disporre la custodia cautelare in carcere il Giudice deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo di cui all'articolo 275-bis, comma 1 4. Quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputato sia persona che ha superato l'età di settanta anni.*

*4-bis. Non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere quando l'imputato è persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell'articolo 286-bis, comma 2, ovvero da altra malattia particolarmente grave, per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione e comunque tali da non consentire adeguate cure in caso di detenzione in carcere*

*4-ter. Nell'ipotesi di cui al comma 4-bis, se sussistono esigenze cautelari di eccezionale rilevanza e la custodia cautelare presso idonee strutture sanitarie penitenziarie non è possibile senza pregiudizio per la salute dell'imputato o di quella degli altri detenuti, il Giudice dispone la misura degli arresti domiciliari presso un luogo di cura o di assistenza o di accoglienza. Se l'imputato è persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, gli arresti domiciliari possono essere disposti presso le unità operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie o da altre unità operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nell'assistenza ai casi di AIDS, ovvero presso una residenza collettiva o casa alloggio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 1990, n. 135*

*4-quater. Il Giudice può comunque disporre la custodia cautelare in carcere qualora il soggetto imputato o sia stato sottoposto ad altra misura cautelare per uno dei delitti previsti dall'articolo 380, relativamente a fatti commessi dopo l'applicazione delle misure disposte ai sensi dei commi 4-bis e 4-ter. In tal caso il Giudice dispone che l'imputato venga condotto in un istituto dotato di reparto attrezzato per la cura e l'assistenza necessarie.*

*4-quinquies. La custodia cautelare in carcere non può comunque essere disposta o mantenuta quando la malattia si trova in una fase così avanzata da non rispondere più, secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative".*

<sup>41</sup> Il nuovo testo dell'art. 280 c.p.p. come modificato dalla legge 168/2023 recita testualmente (in neretto le modifiche apportate)

"Art. 280. c.p.p. (*Condizioni di applicabilità delle misure coercitive*)

*1. Salvo quanto disposto dai commi 2 e 3 del presente articolo e dall'art. 391, le misure previste in questo capo possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni.*

*2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni.*

*3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nei confronti di chi abbia trasgredito alle prescrizioni inerenti ad una misura cautelare.*

Ne consegue la possibilità di applicare la custodia cautelare in carcere anche per tali reati.

**C) Le modifiche all'art. 391 c.p.p.**

Quanto all'art. 391 c.p.p. (Udienza di convalida), mediante la modifica del comma 5, si prevede che, all'esito dell'udienza di convalida, quando si procede -tra gli altri- per il reato di cui all'art. 387-bis c.p., l'applicazione della misura è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'art. 274, comma 1, lett. c), e 280 c.p.p.<sup>42</sup>.

La modifica normativa appare quanto mai opportuna, in quanto finora -per un difetto di coordinamento normativo- pur essendo previsto (per il reato di cui all'art. 387 bis c.p.) l'arresto obbligatorio in flagranza di reato, ai sensi dell'art. 380, co. 2, lett. l-ter) c.p.p., stante il limite edittale di tre anni di reclusione, non era possibile applicare alcuna misura coercitiva, di tal che il Pubblico Ministero doveva obbligatoriamente disporre la liberazione dell'arrestato anche nel caso di convalida dell'arresto (cfr. sul punto la *Direttiva* n. 15/2021 del 21.10.2021, con la quale si segnalava l'anomalia e si dettavano disposizioni finalizzate alla immediata rimessione in libertà dell'indagato).

Adesso, per effetto della modifica apportata dalla novella legislativa all'art. 391, comma 5, c.p.p., nel caso di arresto in flagranza del reato di cui all'art. 387 bis c.p., sarà possibile applicare una misura coercitiva, ivi compresa la custodia cautelare in carcere.

---

*3-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 387-bis e 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale”.*

<sup>42</sup> Il nuovo testo dell'art. 391 c.p.p. come modificato dalla legge 168/2023 recita testualmente (in neretto le modifiche apportate)

“Art. 391 c.p.p. (*Udienza di convalida*)

1. *L'udienza di convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria [del Pubblico Ministero e] del difensore dell'arrestato o del fermato.*

2. *Se il difensore di fiducia o di ufficio non è stato reperito o non è comparso, il Giudice provvede a norma dell'articolo 97 comma 4. Il Giudice altresì, anche d'ufficio, verifica che all'arrestato o al fermato sia stata data la comunicazione di cui all'articolo 386, comma 1, o che comunque sia stato informato ai sensi del comma 1-bis dello stesso articolo, e provvede, se del caso, a dare o a completare la comunicazione o l'informazione ivi indicate.*

3. *Il Pubblico Ministero, se comparso, indica i motivi dell'arresto o del fermo e illustra le richieste in ordine alla libertà personale. Il Giudice procede quindi all'interrogatorio dell'arrestato o del fermato, salvo che questi non abbia potuto o si sia rifiutato di comparire; sente in ogni caso il suo difensore.*

4. *Quando risulta che l'arresto o il fermo è stato legittimamente eseguito e sono stati osservati i termini previsti dagli articoli 386 comma 3 e 390 comma 1, il Giudice provvede alla convalida con ordinanza. Contro l'ordinanza che decide sulla convalida, il Pubblico Ministero e l'arrestato o il fermato possono proporre ricorso per cassazione.*

5. *Se ricorrono le condizioni di applicabilità previste dall'articolo 273 e taluna delle esigenze cautelari previste dall'articolo 274, il Giudice dispone l'applicazione di una misura coercitiva a norma dell'articolo 291. Quando l'arresto è stato eseguito per uno dei delitti indicati nell'articolo 387-bis del codice penale, o nell'articolo 381, comma 2 del presente codice, ovvero per uno dei delitti per i quali è consentito anche fuori dai casi di flagranza, l'applicazione della misura è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280.*

6. *Quando non provvede a norma del comma 5, il Giudice dispone con ordinanza la immediata liberazione dell'arrestato o del fermato.*

7. *Le ordinanze previste dai commi precedenti, se non sono pronunciate in udienza, sono comunicate o notificate a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione. Le ordinanze pronunciate in udienza sono comunicate al Pubblico Ministero e notificate all'arrestato o al fermato, se non comparso. I termini per l'impugnazione decorrono dalla lettura del provvedimento in udienza ovvero dalla sua comunicazione o notificazione. L'arresto o il fermo cessa di avere efficacia se l'ordinanza di convalida non è pronunciata o depositata anche quarantotto ore successive al momento in cui l'arrestato o il fermato è stato posto a disposizione del Giudice”.*

## Capitolo dodicesimo - Aspetti informativi a beneficio della persona offesa ed obblighi di comunicazione (art. 14)

L'articolo 14 della legge 168/2023 reca modifiche in materia di informazioni da rendere alla persona offesa dal reato, con interventi sugli artt. 90-ter, 299 c.p.p. e 659 c.p.p.

### **1) La modifica dell'art. 90-ter c.p.p. <sup>43</sup>:**

- (a) a proposito dell'obbligo -già sussistente nei procedimenti per i delitti contro la persona, allorché la persona offesa ne abbia fatto richiesta- di dare a quest'ultima la comunicazione dei provvedimenti di scarcerazione o di cessazione della misura di sicurezza detentiva, viene precisato che tale obbligo trova applicazione nei confronti dell'*imputato in stato di custodia cautelare o del condannato o dell'internato*; la comunicazione va data anche in caso di evasione dell'imputato o della volontaria sottrazione dello stesso all'esecuzione di una misura di sicurezza detentiva (art. 90-ter, comma 1, c.p.p.);
- (b) le comunicazioni previste al comma 1 (e dunque in caso di provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura interdittiva riguardanti l'indagato/imputato in stato di custodia cautelare, il condannato e l'internato) sono invece sempre effettuate, d'ufficio, anche in mancanza di richiesta in tal senso, alla persona offesa e al difensore eventualmente nominato, nel caso in cui si proceda per il delitto previsto dagli artt. 56-575 c.p., o per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis c.p., nonché dagli articoli 582 e 583-quinquies c.p. nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, c.p.;

### **2) La modifica dell'art. 299 c.p.p. <sup>44</sup>:**

- (a) mediante l'introduzione del comma 2-ter, si prevede che -nei procedimenti per i delitti di cui all'art. 4, comma 1, lett. i-ter, d. lgs 159/2011 (ovvero: 572; 612-bis; 575; 583 aggravato ex art.

---

<sup>43</sup> Il nuovo testo dell'art. 90-ter c.p.p., come modificato dalla legge 168/2023, recita testualmente (in neretto le modifiche apportate);

*"Articolo 90-ter c.p.p. (Comunicazioni dell'evasione e della scarcerazione)*

*1. Fermo quanto previsto dall'articolo 299, nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona sono immediatamente comunicati alla persona offesa che ne faccia richiesta, con l'ausilio della polizia giudiziaria, i provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva, emessi nei confronti dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato o dell'internato, ed è altresì data tempestiva notizia, con le stesse modalità, dell'evasione dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato, nonché della volontaria sottrazione dell'internato all'esecuzione della misura di sicurezza detentiva, salvo che risulti, anche nella ipotesi di cui all'articolo 299, il pericolo concreto di un danno per l'autore del reato.*

*1-bis. Le comunicazioni previste al comma 1 sono sempre effettuate alla persona offesa e al suo difensore, ove nominato, se si procede per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, nonché dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale".*

<sup>44</sup> Il nuovo testo dell'art. 299 c.p.p., come modificato dalla legge 168/2023, recita testualmente (in neretto le modifiche apportate):

*"Articolo 299 c.p.p. Revoca e sostituzione delle misure*

*1. Le misure coercitive e interdittive sono immediatamente revocate quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dall'art. 273 o dalle disposizioni relative alle singole misure ovvero le esigenze cautelari previste dall'articolo 274.*

*2. Salvo quanto previsto dall'art. 275, comma 3, quando le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la misura applicata non appare più proporzionata all'entità del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata, il Giudice sostituisce la misura con un'altra meno grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalità meno gravose.*

*2-bis. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 relativi alle misure previste dagli articoli 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona, devono essere*

577, comma 1 n. e comma 2; 583-quinquies; 609-bis) alla Autorità di Pubblica Sicurezza competente per le misure di prevenzione (e dunque al Questore) venga data comunicazione dei provvedimenti di estinzione, inefficacia, revoca, sostituzione delle misure ex artt. 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285, 286 c.p.p., onde consentire alla predetta Autorità l'eventuale adozione di una misura di prevenzione;

- (b) mediante l'introduzione del comma 2-quater, si prevede che -nei procedimenti per i delitti di cui all'art. 362, comma 1-ter, c.p.p. (ovvero: 56-575 e delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis c.p.; artt. 582 e 583-quinquies c.p. nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, c.p.)-, in caso di provvedimenti di estinzione, inefficacia, revoca, sostituzione delle misure ex artt. 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285, 286, detti provvedimenti siano comunicati al Prefetto che, sulla base delle valutazioni formulate in sede di *Ufficio provinciale per la sicurezza personale* (art. 5 D.L. 6 maggio 2002, n. 83) può adottare misure di *vigilanza dinamica*.

### 3) La modifica dell'art. 659 c.p.p. (Esecuzione di provvedimenti del Giudice di sorveglianza)

Coerentemente è stato abrogato il comma 1-bis, c.p.p., le cui disposizioni vengono ora richiamate nell'art. 90-ter, comma 1, c.p.p.<sup>45</sup>.

## Capitolo tredicesimo - Sospensione condizionale della pena (art. 15)

L'articolo 15 della legge 168/2023 reca modifiche al regime della concessione della sospensione condizionale della pena, prevista dal quinto comma dell'art. 165 c.p. (art. 15, comma 1) ed altresì modifiche all'art. 18-bis delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale (art. 15, comma 2).

- 1) Quanto all'art. 165, comma 5, c.p., si prevede che<sup>46</sup>:

*immediatamente comunicati, a cura della polizia giudiziaria, ai servizi socio-assistenziali e alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore.*

*2-ter. Nel procedimenti per i delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera l-ter), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'estinzione, l'inefficacia pronunciata per qualsiasi ragione o la revoca delle misure coercitive previste dagli articoli 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286 o la loro sostituzione con altra misura meno grave sono comunicati, a cura della cancelleria, anche per via telematica, all'autorità di pubblica sicurezza competente per le misure di prevenzione, ai fini dell'eventuale adozione dei relativi provvedimenti.*

*2-quater. Nel procedimenti per i delitti di cui all'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, l'estinzione o la revoca delle misure coercitive di cui al comma 1 del presente articolo o la loro sostituzione con altra misura meno grave sono comunicate al prefetto che, sulla base delle valutazioni espresse nell'ambito delle riunioni di coordinamento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, può adottare misure di vigilanza dinamica, da sottoporre a revisione trimestrale, a tutela della persona offesa.  
(omissis)"*

<sup>45</sup> L'art. 659, comma 1-bis, c.p.p., ora abrogato, recitava testualmente:

<sup>46</sup> Il nuovo testo dell'art. 165 c.p. come modificato dalla legge 168/2023 recita testualmente (in neretto le modifiche apportate):

"Articolo 165 c.p. (Obblighi del condannato)

*1. La sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno; può altresì essere subordinata, salvo che la legge disponga altrimenti, all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal Giudice nella sentenza di condanna.*

- (a) in caso di condanna per reati di *violenza domestica* (ovvero per i reati di cui agli artt 575 e 56-575; 572; 582 e 583-quinquies aggravate ex art. 576, comma 1, nn. 2, 5 e 5.1, nonché 577, comma 1 n. 1, e comma 2; 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies; 612-bis cp), la sospensione condizionale della pena venga sempre subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di condannati per detti reati, purchè (e in ciò sta la novità) detti corsi siano superati con esito favorevole, con accertamento e valutazione demandata al Giudice;
- (b) il provvedimento che determina il venir meno delle misure cautelari a seguito della sospensione condizionale della pena venga comunicato all'autorità di pubblica sicurezza affinché questa valuti se chiedere una misura di prevenzione;
- (c) vi sia un termine breve per la decisione da parte del Tribunale misure di prevenzione (10 giorni);
- (d) venga fissata la durata della misura (non inferiore alla durata del percorso di recupero);
- (e) in caso di violazione della misura di prevenzione venga data comunicazione al Pubblico Ministero presso il Giudice che ha emesso la condanna ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena.

2) Quanto all'art. 18-bis delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale, coerentemente con la novella di cui al punto precedente, è stato aggiunto un comma, il quale prevede che, nei casi di cui all'art. 165, comma quinto, c.p.<sup>47</sup>:

2. La sospensione condizionale della pena, quando è concessa a persona che ne ha già usufruito, deve essere subordinata all'adempimento di uno degli obblighi previsti nel comma precedente.

3. La disposizione del secondo comma non si applica qualora la sospensione condizionale della pena sia stata concessa ai sensi del quarto comma dell'articolo 163.

4. Nei casi di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321 e 322-bis, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento della somma determinata a titolo di riparazione pecuniaria ai sensi dell'articolo 322-quater, fermo restando il diritto all'ulteriore eventuale risarcimento del danno.

5. Nei casi di condanna per il delitto previsto dall'articolo 575, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis, nonché agli articoli 582 e 583-quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, la sospensione condizionale della pena è sempre subordinata alla partecipazione, con cadenza almeno bisettimanale, e al superamento con esito favorevole di specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, accertati e valutati dal Giudice, anche in relazione alle circostanze poste a fondamento del giudizio formulato ai sensi dell'articolo 164. Del provvedimento che dichiara la perdita di efficacia delle misure cautelari ai sensi dell'articolo 300, comma 3, del codice di procedura penale è data immediata comunicazione, a cura della cancelleria, anche per via telematica, all'autorità di pubblica sicurezza competente per le misure di prevenzione, ai fini delle tempestive valutazioni concernenti l'eventuale proposta di applicazione delle misure di prevenzione personali previste nel libro I, titolo I, capo II del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, fermo restando quanto previsto dall'articolo 166, secondo comma, del presente codice. Sulla proposta di applicazione delle misure di prevenzione personali ai sensi del periodo precedente, il tribunale competente provvede con decreto entro dieci giorni dalla richiesta. La durata della misura di prevenzione personale non può essere inferiore a quella del percorso di recupero di cui al primo periodo. Qualsiasi violazione della misura di prevenzione personale deve essere comunicata, senza ritardo, al Pubblico Ministero presso il Giudice che ha emesso la sentenza di condanna, ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 168, primo comma, numero 1.

6. Il Giudice nella sentenza stabilisce il termine entro il quale gli obblighi devono essere adempiuti.

7. Nel caso di condanna per il reato previsto dall'articolo 624-bis, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento integrale dell'importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa".

<sup>47</sup> Il nuovo testo dell'art. 18-bis disp. att. c.p. come modificato dalla legge 168/2023 recita testualmente (in neretto le modifiche apportate)

"Articolo 18-bis Disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale

- (a) la sentenza, al momento del **passaggio in giudicato**, va comunicata all'ufficio di esecuzione penale esterna, affinché accerti l'effettiva partecipazione del condannato al percorso di recupero e dia comunicazione dell'esito dello stesso al Pubblico Ministero presso il Giudice che ha emesso la sentenza;
- (b) gli enti o le associazioni presso cui il condannato svolge il percorso di recupero diano immediata comunicazione all'ufficio di esecuzione penale esterna di qualsiasi violazione ingiustificata degli obblighi connessi allo svolgimento del percorso di recupero;
- (c) l'ufficio di esecuzione penale esterna, a sua volta, ne dia immediata comunicazione al Pubblico Ministero, ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena, ex art. 168, primo comma, n. 1, c.p..

### Capitolo quattordicesimo - Riconoscimento ed attività degli enti e delle associazioni organizzatori di percorsi di recupero per gli autori di reato (art. 18)

L'articolo 18 della legge 168/2023 dispone che, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge, il Ministro della giustizia e l'Autorità politica delegata per le pari opportunità adottano un decreto interministeriale che disciplini le modalità per il riconoscimento e l'accreditamento degli enti e delle associazioni abilitati ad effettuare corsi di recupero degli autori di reati di violenza sulle donne e di violenza domestica e provvedono all'emanazione di *linee guida* per l'attività di tali enti ed associazioni <sup>48</sup>.

Con riserva di adottare direttive aventi contenuto di *linee guida* operative sui molteplici aspetti della novella legislativa.

La presente direttiva entra in vigore a partire dal 9.12.2023

Si pubblichi sul sito web della Procura di Parma.

Parma, 6.12.2023

Il Procuratore della Repubblica  
dott. Alfonso D'Avino



D'AVINO ALFONSO  
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
06.12.2023 17:15:59 GMT+01:00

*Nei casi di cui all'articolo 165 del codice penale il Giudice dispone che il condannato svolga attività non retribuita a favore della collettività osservando, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 44, 54, commi 2, 3, 4 e 6, e 59 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.*

*Nel caso di cui all'articolo 165, quinto comma, del codice penale, la cancelleria del Giudice che ha emesso la sentenza la trasmette, al passaggio in giudicato, all'ufficio di esecuzione penale esterna, che accerta l'effettiva partecipazione del condannato al percorso di recupero e ne comunica l'esito al Pubblico Ministero presso il Giudice che ha emesso la sentenza. Gli enti o le associazioni presso cui il condannato svolge il percorso di recupero danno immediata comunicazione di qualsiasi violazione ingiustificata degli obblighi connessi allo svolgimento del percorso di recupero all'ufficio di esecuzione penale esterna, che ne dà a sua volta immediata comunicazione al Pubblico Ministero, ai fini della revoca della sospensione ai sensi dell'articolo 168, primo comma, numero 1, del codice penale”.*

<sup>48</sup> L'art. 18 della legge 168/2023 (Riconoscimento e attività degli enti e delle associazioni organizzatori di percorsi di recupero destinati agli autori di reato) recita testualmente:

*“1. Ai fini e per gli effetti degli articoli 165, quinto comma, del codice penale e 282 -quater, comma 1, terzo periodo, del codice di procedura penale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia e l'Autorità politica delegata per le pari opportunità stabiliscono, con proprio decreto, i criteri e le modalità per il riconoscimento e l'accreditamento degli enti e delle associazioni abilitati a organizzare percorsi di recupero destinati agli autori dei reati di violenza contro le donne e di violenza domestica e adottano linee guida per lo svolgimento dell'attività dei medesimi enti e associazioni”.*